



R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

DECRETA:

Art. 1. **C**hiunque senza averne diritto, o senza averne riportata la superiore autorizzazione, faccia uso in pubblico di qualsiasi divisa militare, sarà punito nel primo caso con la Carcere da otto giorni a tre mesi, e nell'altro con la multa da dieci a centocinquanta lire italiane, e nei casi di recidiva si farà luogo all'aumento stabilito dal vigente Codice Penale.

Art. 2. Il conoscere di dette contravvenzioni spetterà al Potere Giudiciario al quale tanto le Autorità Civili, come le Militari ne faranno la relativa denuncia tostochè ne abbiano notizia.

Art. 3. I Ministri di Giustizia e Grazia, dell'Interno, e della Guerra restano incaricati per quello che rispettivamente li riguarda dell'esecuzione del presente Decreto.

. Dato in Firenze li sette Dicembre milleottococquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Il Ministro Reggente della Guerra
R. CADORNA.



Visto per l'apposizione del Sigillo:
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Illustrissimo Signore,

Sebbene le dichiarazioni del Governo divulgate dal *Monitore* debbano avere ormai illuminato abbastanza la pubblica opinione sul vero scopo e sulle felici conseguenze del mio recente viaggio a Torino, pure amo darne alla S. V. più particolare notizia, seguendo il mio costume di manifestare ai Capi delle Provincie gl'intendimenti del Governo sulle principali operazioni politiche, a fine di porli in grado di dare ai loro amministrati quelle franche spiegazioni, che valgono più di ogni altro espediente a rassicurarli che il Governo non deflette dalla sua politica nazionale, e valgono ancora a dissipare i dubbi de' non bene informati.

Nell'imminenza del Congresso Europeo gravi riguardi politici tolsero a S. A. R. il Principe Eugenio di Carignano di potere assumere la Reggenza che gli era stata deferita dalle Assemblee di Toscana, delle Romagne, di Modena e di Parma per conservare questi Paesi devoti al principio monarchico costituzionale secondo i lor voti. Il Principe con la sua lettera del 14 Novembre, temperando a' Popoli indipendenti d'Italia il rammarico di non poterlo avere a Reggente, con le magnanime promesse del Re Eletto che gli avrebbe difesi da ogni interno ed esterno turbamento, designò ai detti Stati l'onorando Comm. Carlo Bon-Compagni perchè fosse accolto da loro a provvedere all'ordine pubblico, e fosse come il simbolo vivente e la guarentigia pel futuro della unione legittimamente deliberata nel regno italiano della M. S. il Re.

Mentre le Circolari del Governo Sardo negavano l'accettazione della Reggenza per parte del Principe, le dichiarazioni della Diplomazia davano alla designazione Bon-Compagni un significato che la rendeva meno accettabile. Si restringeva lo scopo della sua missione a quello di mantener l'ordine nell'Italia Centrale, così lasciando credere ch'ella già fosse in procinto di cader preda dell'anarchia, togliendole quella libertà d'azione più che mai necessaria per sostenere con efficacia i suoi legittimi voti innanzi al Congresso, debilitando la nostra persistenza in essi col sospetto della pressione piemontese, offendendo la dignità dei popoli emancipati col mostrar di crederli incapaci a mantenere, anco nel presente, quell'ordine e quella concordia che rendono le loro determinazioni rispettabili al cospetto dell'Europa.

Mosso da queste considerazioni, e poichè non si trattava più di Reggenza di un Principe ma di semplice designazione di privata persona, comunque rispettabilissima, a dar nuova forma ai quattro Governi, non credè quello della Toscana poter accogliere subito questo compenso, prima di stabilire le condizioni che conciliassero la deferenza e la venerazione all'illustre Principe di Casa Savoia coll'osservanza al Decreto dell'Assemblea, col fine voluto dell'unione al regno forte del Re Eletto, e con la perseveranza in quel reggimento, che per essere un'istessa cosa col Paese, gli dette e gli assicura tranquillità e mezzi di conseguire il suo intento nazionale. Un'Autorità Suprema di un Privato, non emanata dal Re Eletto, non aveva la sua ragione di essere in alcun titolo giuridico, non in alcuna presente necessità di fatto, non in alcuna intrinseca potenza a dar que' beni, che potevano solo venire da un governo popolare sperimentato e universalmente sostenuto. Si sarebbe variata la forma e la essenza governativa senza legittimità, senza utilità, e con indebolimento di quel forte regime,

che in tempi di aspettazione e di crisi è la prima necessità di vita e l'unico mezzo di riuscita definitiva. L'unificazione poi de' quattro Stati, indipendenti per la loro legale personalità e uniti e cooperanti all'identica loro fine dell'annessione al regno forte, avrebbe tolto i solidi vantaggi del bene reale con la generosa ma incauta immaginazione del meglio. La unificazione de' quattro Stati indipendenti avrebbe portato a distruggere i presenti governi senza produrre il governo definitivo che è stato deliberato e che è fermamente voluto; avrebbe dato occasione a' nostri nemici di calunniarci (sotto un pretesto o un altro) come sovvertitori infrenabili: avrebbe ridestata l'audacia de' Pretendenti spodestati; avrebbe cresciuta o suscitata l'ambizione di Pretendenti nuovi; avrebbe fornito il mezzo a que' Diplomatici, che avversano la sicurezza della Nazionalità Italiana, di soddisfare apparentemente ai voti popolari escludenti i Principi vecchi, ma in sostanza di formare un piccolo nuovo Stato della Italia Centrale, che ora sarebbe rimasto oppresso dall'Austria e suoi satelliti di Roma e di Napoli, ora sconvolto dai rivoluzionarij, ora agitato dal moto della nazionalità; il quale non può mai cessare finchè dessa non è guarentita col regno forte di Vittorio Emanuele. Togliendoci dal presente provvisorio, che trova la sua saldezza nella certa aspettativa del conseguimento di un gran fine, qual'è quello della desiderata e voluta unione, e che in questa aspettativa ha ormai trovato il suo assetto transitorio ma circondato di tutti i necessari elementi d'ordine e di forza preordinati al gran fine, noi ci saremmo gettati di nostro arbitrio in un altro provvisorio, che se divenisse definitivo ci lascerebbe il rimorso di aver cooperato a renderlo tale, e in ogni modo susciterebbe di presente, alla vigilia del Congresso, quando abbiamo bisogno di raccogliere tutti gl'intendimenti, tutte le forze al conseguimento de' nostri voti, certo non consentiti da tutti, quelle dubbiezze, quelle oscillazioni, quegli impacci, che sono inseparabili da ogni transizione politica, e che solo a questione risolta e composta si possono impunemente sostenere.

Bisognava dunque che nell'occorrenza della Designazione fatta dall'Augusto Principe i quattro Stati si stringessero maggiormente senza confondersi, i governi si rassodassero senza trasformarsi, l'ordine si mantenesse evitando dannose perchè inutili agitazioni, e si mantenesse il sicuro indirizzo alla unione nazionale senza frapporvi un separato agglomeramento provinciale.

Queste ragioni sebbene avessero un valore che niuno poteva disconoscere, nondimeno creavano necessariamente una grave questione, che bisognava fosse regolata da' Governi con tutta calma, e con altezza d'animo, e di mente. Ma la stampa se ne impadronì con poco avvedimento, e frantendendo affatto la necessità e i pericoli del subietto, volle scorgere un concetto municipale di separazione dove era anzi la sollecitudine, e il dovere di serbare intatto il gran principio della unione nazionale. Taccio di altre accuse più abiette, alle quali il mio carattere sdegnò abbassarsi a rispondere. Non penso aver bisogno nel mio paese di difendere i miei sentimenti. Io ho sì un'ambizione, una grande ambizione: quella di cooperare con ogni sforzo, con ogni mezzo, a collocare questa Toscana nel forte regno italiano, contribuendo così a gettare le fondamenta dell'Italia futura: e riuscirò; poichè in tal modo operando io voglio ciò che meco vogliono i miei Concittadini, e adempio al compito che la loro volontà manifestata per mezzo dei loro legittimi Rappresentanti m'impose.

È noto che il Governo Toscano per accelerare il componimento di questa importante faccenda spedì Inviati a Modena per trattare concordemente col Dittatore degli Stati transappennini, e col Commendatore Bon-Compagni: ma le trattative non potevano riuscire a termine sollecito com'era mio ardente desiderio senza che io mi fossi recato a Torino per invocare da quella Suprema Autorità, che dà leggi a tutti gl'Italiani appunto perchè voluta da essi, e fatta fortissima perchè riconosciuta lealissima e salvatrice. Quando si agitano grandi questioni, specialmente quando i destini di un popolo ne dipendono, non vi è coscienza, per quanto leale e sicura della giustizia e della verità del suo assunto, che non si periti e non venga assalita da dubbi angustiosi. Ma

il Re parlò: la sua augusta parola fu piena di benevolenza per la Toscana e pel suo Governo: fu parola di ammirazione pei sentimenti e per le opere dei Toscani, fu parola di approvazione per la condotta del loro Governo. Anche gli uomini onorandi che reggono colla M. S. il Piemonte, e preparano il gran fatto della unione nazionale, diedero amplissime testimonianze de' medesimi sentimenti. Il Re parlò; e gli accordi furono tosto conclusi come doveva essere fra uomini animati dallo stesso spirito, e rivolti allo scopo istesso.

Un fatto già consumato e di massima importanza offriva un mezzo pratico e spedito per l'aggiustamento da tutti affrettato. Questo fatto era la Lega militare già conclusa ed eseguita da' quattro Stati indipendenti. Dando un Capo a questa Lega, e conferendo ad Esso quell' autorità che potesse renderne più spedita e più efficace l'azione, e insieme conferendogli que' poteri che accrescono la efficacia della cooperazione politica de' quattro Stati per ottenere il compimento dei loro voti, era dato forma e sostanza all' augusta Designazione del Principe di Carignano, e nel tempo istesso era mantenuto quell' ordine governativo che era stabilito dalla necessità delle cose, e sancito dalla volontà popolare, e dai Decreti delle Assemblee.

Il nuovo Potere direttivo della Lega corroborava il Potere de' Governi esistenti, e alla piena azione di essi aggiungeva una nuova azione, che sempre più recava forze morali e politiche per raggiungere il comune scopo dell' unione al regno forte.

Ecco la sostanza degli accordi conclusi sotto que' supremi auspici che guideranno sempre gl' Italiani alla meta.

Il Governo presente della Toscana e quello Transappennino continueranno ad essere ciò che oggi sono, con tutta la libertà di azione per mantener l'ordine, e conseguire l' unione nazionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele.

Fra i due Governi starà il Commend. Bon-Compagni, il quale assumendo il titolo di Governatore Generale della Lega degli Stati dell' Italia Centrale, servirà di legame diretto fra questi Stati e il Re eletto, darà direzione uniforme alle cose militari dell' esercito, e provvederà alla esecuzione di tutti quegli atti collettivi che i due Governi crederanno di fare nell' interesse comune.

Questo atto è lo svolgimento logico della Lega, e nel tempo istesso la legittima accoglienza della designazione del Principe di Carignano. La nomina del Commendatore Bon-Compagni a Governatore Generale fatta da due Governi, come rappresentante del concetto unitario già espresso dai Voti delle Assemblee, non ha bisogno del loro suffragio per esercitare que' poteri che non alterano nè i Governi nè il fine degli Stati collegati. Rimasto inefficace il Voto per la Reggenza, il Governatore Generale deve considerarsi come simbolo della unione col Regno italiano, come aiuto a conseguirla, e a questo effetto riconosciuto opportuno da quelli stessi che tengono il mandato dalle Assemblee di eseguire le loro deliberazioni. Così nel modo stesso che i Governi degli Stati indipendenti strinsero la Lega per avvalorare la difesa de' loro diritti e per promuovere l' unione nazionale, accettano oggi concordemente l' Autorità del Commend. Bon-Compagni come svolgimento della Lega, come un altro vincolo di concordia di questi Stati, che da se soli si son levati e si sostengono per ricongiungersi ad uno Stato forte che assicuri la indipendenza. Tale è il carattere politico, ed il fondamento legale del nuovo Potere unitario che viene instaurato da' Governi esistenti ne' varj Stati. In questa combinazione non vi è solo un nuovo ordinamento per compir l' opera della nazionalità; vi è la prova e la conferma della affettuosa concordia degli animi che si fa più forte per la ragionata concordia delle menti. Ma vi è di più ancora. Vi è un nuovo omaggio leale e senza riserva della Toscana al Re eletto, del quale in quest'atto si vede grandeggiare quella onnipotenza morale che viene a Lui attribuita dall' essere la personificazione della idea nazionale, dall' essere l' uomo predestinato a svolgerla e guarentirla colla potenza guerriera e la civile sapienza. Vedendo gareggiare d' ossequio e di unanimità i Rappresentanti di questa parte d' Italia che a Lui tende le mani, e chiede di stare allo schermo del suo trono, pareva che intorno ad esso si stringesse tutta la Na-

zione, non solamente come al suo liberatore, ma come al fonte della sua vita, al simbolo del suo avvenire. Gli affetti e i pensieri suscitati in questa occasione saranno durevoli, e sempre più ci daranno forza per operare risoluti e concordi. Fra il Governatore Generale, e i Governi di quà e di là dall' Appennino vi sarà gara di fiducia, di fratellanza e di operosità: e gli stranieri vedranno che la freddezza delle politiche meditazioni non estingue in noi l'ardore dell'affetto e la magnanimità de' sentimenti.

Tutti questi particolari ho voluto riferire alla S. V. perchè siano per suo mezzo noti a tutti, e diano a tutti conforto a bene sperare. Ella dirà ai suoi Amministrati quanto io sia lieto di recare da Torino il saluto del Re nostro ai Toscani, e le più onorevoli testimonianze di stima e di affetto per tutti. Chi non ha veduto questo Re magnanimo, che volge ogni suo atto ed ogni suo pensiero all'Italia, non sa che sia una grande idea personificata nella più alta espressione del potere guerriero e civile posto lealmente a servizio di una gran causa. Vorrei poter ripetere con quella medesima efficacia, che avevano sulle auguste labbra, le raccomandazioni di perseverare nell'ordine e nella concordia che abbiám sempre saputo mantenere; ordine e concordia ora più necessarie che mai; le proteste di vegliare sollecitamente sui nostri interessi; di difenderli costantemente, di propugnare i diritti da noi conferitigli innanzi al Congresso. E tutti sappiamo e sa il mondo che la parola del Re non fu mai spesa invano.

Com'io uscii confortato e pieno di fiducia dal cospetto regio, così desidero e spero che questo conforto e questa fiducia si trasfondano nel Paese, al quale mi faccio debito di schiettamente manifestare tutti i procedimenti usati nel condurre i maggiori negozi dello Stato. Mi compiaccio che il senno del paese abbia saputo resistere anche a questa prova, dalla quale il Governo deriverà nuova forza e coraggio per proseguire nella sua via. I Rappresentanti sparsi nelle loro provincie mantengano il fuoco sacro della fede e dell'amor di Patria, alimentino nelle popolazioni la coscienza de' loro diritti e della loro forza: veglino sugli avvenimenti e se ne facciano oggetto di studio: la sapienza dell'Assemblea, che ha indirizzato a buon segno i destini del Paese, dovrà esercitarsi ancora quando sia d'uopo a conservarli illuminando e fortificando il Governo nella via che da lei tracciata egli percorre. In faccia al Congresso che sta per adunarsi, mantenere la concordia e la fermezza dei propositi è dovere più che mai sacro per tutti i cittadini. Il Governo farà la sua parte risolutamente e senza esitazioni; facciano gli altri la loro, e le cose volgeranno a buon fine.

Rinnovo alla S. V. i sentimenti della mia considerazione.

Firenze li 8 Dicembre 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell' Interno*

B. R I C A S O L I.



NOTIFICAZIONE

La Direzione della Pia Casa di Lavoro di Firenze previene il Pubblico, che in adempimento di Risoluzione Governativa del dì 6 corrente deve sperimentarsi la pubblica concorrenza per l'aggiudicazione della fornitura del Pane per il consumo della Famiglia di detto Stabilimento.

Chiunque pertanto volesse attendere a simile fornitura, dovrà presentare la sua offerta sigillata e firmata di proprio pugno all'Ufficio della Direzione suddetta non più tardi delle ore tre pomeridiane del dì 17 Dicembre corrente.

Nelle Offerte gli attendenti dovranno riconoscersi obbligati a tutte le condizioni espresse nel relativo Quaderno d'Oneri, che sarà reso ostensibile nel preindicato Ufficio ogni giorno feriale dalle ore 10 di mattina fino alle ore 2 pomeridiane; qual Quaderno d'Oneri dovrà essere firmato da ciascuno Attendente al momento della presentazione della sua Offerta, onde eliminare in seguito qualunque contestazione.

È soprattutto raccomandato agli Attendenti di indicare in tutte lettere ed in modo positivo il prezzo, giacchè la offerta di un prezzo vago ed indeterminato, o quella di parificare l' infimo da altri richiesto, non sarebbe attesa.

Inoltre dovranno contemporaneamente alle loro Offerte depositare nell' Ufficio della Direzione il rispettivo campione munito del proprio sigillo.

La fornitura principierà il primo Gennajo del futuro anno 1860, ed avrà termine il 31 Dicembre dell' anno 1862.

L' aggiudicazione della fornitura sarà fatta a favore di coloro che saranno giudicati i migliori fra i diversi Offerenti, e non si avrà per definitiva ed obbligatoria per l' Amministrazione della Pia Casa, se non intervenuta che sia la Superiore Approvazione del R. Governo.

Dall' Ufficio della Direzione della Pia Casa
di Lavoro di Firenze, li 9 Dicembre 1859.

IL SEGRETARIO ARCHIVISTA
PIETRO PIERACCI.



Illustrissima Signore

La Commissione promotrice della edificazione della facciata al Tempio di S. Croce in questa Capitale ha chiesto al Governo di poter fare appello alle Comunità Toscane onde, con volontarie oblazioni, soccorrano al compimento della grande Opera.

Ed il Governo, che è intento sempre a favorire le imprese che hanno per scopo l'avanzamento delle Arti Belle ed il decoro delle Glorie Nazionali, mediante Dispaccio del Ministero dell'Interno in data de'7 Dicembre stante, ha dichiarato che sia lasciata piena libertà alle Rappresentanze Comunali di deliberare in proposito, e che sia tolto così l'ostacolo che le Leggi pongono alle Comunità per poter corrispondere a quell'appello.

Nel portare a notizia di VS. Illustrissima questa Risoluzione Governativa per regola di codesto Municipio, mi pregio essere con distinto ossequio

Di VS. Illustrissima

Dalla Prefettura di Firenze li 10 Dicembre 1859.

Sig. Gonfaloniere
di

Devotiss. Obbligatiss. Servitore
A. BOSSINI.



NOTIFICAZIONE

L' Illustrissimo Sig. ALESSANDRO TRENTANOVE Commissario di Guerra aggiunto alla Direzione dell' Amministrazione Militare, attualmente ff. di Direttore, in ordine alle disposizioni date dal Ministero della Guerra con Dispaccio del dì 11 Dicembre andante, dovendo procedersi per via di Incanto ad offerte segrete alla concessione della Impresa per la fornitura delle Razioni di pane e viveri agli Equipaggi della R. Marina Militare rende pubblicamente noto quanto appresso:

Chiunque volesse attendere a tale Impresa, che avrà un corso di sei mesi, cioè dal 1.º Gennajo a tutto il 30 Giugno del venturo anno 1860, potrà presentare non più tardi delle ore 4 pomeridiane del dì 21 Dicembre corrente nell' Ufficio della Direzione dell' Amministrazione Militare la sua offerta sigillata, mediante la quale dovrà:

1. Riconoscersi obbligato a tutte le condizioni espresse nel relativo Quaderno d' oneri ostensibile ogni giorno dalle ore 10 di mattina alle ore 4 pomeridiane nell' Ufficio della Direzione dell' Amministrazione Militare in Firenze, e nel Commissariato di Guerra e Marina di Livorno; al quale effetto, e per eliminare qualunque successiva contestazione sarà il detto Quaderno d' oneri firmato da ciaschedun concorrente, o suo delegato, nell' atto della presentazione dell' offerta.


2. Determinare espressamente in Lire nuove italiane una diminuzione sul prezzo medio del grano che risulterà dal coacervo trimestrale, ed indicare un prezzo positivo su ciascuno degli altri articoli compresi nella fornitura, non potendo essere attesa la proposta di un prezzo vago ed indeterminato, o quella di parificare l'infimo da altri esibito.

3. E finalmente dichiararsi pronto a versare nella Cassa dell'Amministrazione Militare la somma di lire quattromila italiane per restarvi in deposito a titolo di cauzione fino al termine della Impresa senza la corresponsione di alcun frutto; qual deposito potrà esser fatto anche in cartelle del Tesoro dell'Imprestito dei 30 milioni, o in Libretti della Cassa di risparmio.

L'apertura delle offerte si eseguirà, con la osservanza delle prescritte formalità, in Firenze nell'Ufficio della Direzione dell'Amministrazione Militare la mattina del dì 22 Dicembre detto, per rilasciarsi la Impresa al migliore e minore offerente, salva sempre la Superiore approvazione, fino all'intervento della quale non s'intenderà ad esso quesito alcun diritto.

Firenze dalla Direzione
dell'Amministrazione Militare
Li 12 Dicembre 1859.

IL SEGRETARIO
E. JACOMONI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il servizio di sanità militare per la somma sua importanza esiga di essere vigilato e diretto tanto nei rapporti della scienza quanto in quelli della disciplina, con norme certe e ben determinate;

Considerando che la istituzione di un Consiglio Superiore militare di Sanità, mentre ne condurrebbe sicuri al conseguimento del preindicato scopo, aumenterebbe pure di un grado la voluta assimilazione dell'ordinamento di queste Truppe con quello proprio delle Truppe Sarde;

Sulla proposizione del Ministro della Guerra

Decreta:

TITOLO I.

Composizione del Consiglio.

Art. 1. — *Composizione del Consiglio.*

Il Consiglio Superiore Militare di Sanità si comporrà di

Un Presidente

Due Ispettori

Un Ispettore aggiunto per la Veterinaria, e

Un Segretario.

TITOLO II.

Attribuzioni del Consiglio.

Art. 2. — *Direzione del servizio di terra e di mare.*

Il Consiglio Superiore militare di Sanità avrà la sorveglianza e Superiore Direzione del servizio militare di Sanità nell' Armata tanto di terra che di mare per la parte che riguarda alla scienza sotto la dipendenza e l'autorità immediata del Ministero della Guerra.

Avrà inoltre il Consiglio, ove ne sia richiesto, attribuzioni consultive verso il detto Ministero, su tutto che ha relazione al servizio sanitario ed alla scienza.

Art. 3. — *Direzione e disciplina del Personale.*

La direzione e la disciplina del Personale Militare Sanitario, non che l'iniziativa per le destinazioni, ove non vengano fatte direttamente dal Ministero spetteranno pure al Consiglio.

Il Consiglio potrà essere costituito ancora in Commissione tuttavoltachè l'ammissione o progressione della carriera sanitaria e farmaceutica militare dovessero procedere per via di esami speciali.

In tal caso la detta Commissione sarà ordinariamente composta di cinque membri, compreso il Presidente, e non mai potrà esser composta di meno di quattro.

In caso di parità di voti, avrà preponderanza quello del Presidente.

Oltre al Presidente ed agl'Ispettori del Consiglio sarà pure membro della Commissione per gli esami il Medico più elevato in grado della guarnigione di Firenze, e quando quivi fosse istituito uno Spedale militare, in allora dovrà preferirsi il Medico Divisionale dello Spedale medesimo.

TITOLO III.

Attribuzioni e doveri del Personale del Consiglio.

Art. 5. — *Del Presidente - Convocazione del Consiglio.*

Verrà il Consiglio riunito dal Presidente in sedute ordinarie e straordinarie. Egli ne fisserà il giorno e l'ora; e ne darà avviso agl'Ispettori presenti in Firenze, non che agli altri Membri che potranno essere chiamati ad intervenire, i quali non potranno esimersene, salvo il caso di legittimo giustificato impedimento.

Art. 6. — *Esami.*

Nella circostanza di esami spetterà pure al Presidente di concerto con gl'Ispettori, di stabilire il giorno e l'ora in cui dovranno aver luogo.

Art. 7. *Medico più elevato in grado della Guarnigione di Firenze, e Medico Divisionale della Città stessa.*

Il Presidente potrà chiamare il Medico più elevato in grado della Guarnigione di Firenze a sedere nel Consiglio, e prevalersi dei di lui lumi, tanto relativamente alle cose di servizio, quanto a quelle della scienza. Verificandosi la istituzione di

uno Spedale militare in detta città dovrà preferibilmente essere chiamato agli effetti suindicati in detto Consiglio il Medico Divisionale.

Art. 8. — *Residenza del Presidente e suo Carteggio.*

Il Presidente avrà sede permanente in Firenze; corrisponderà direttamente col Ministero della Guerra su tutte le cose relative al servizio militare sanitario, di cui il Consiglio ha la generale direzione.

Art. 9. — *Firma.*

Il Carteggio del Consiglio sarà firmato dal Presidente o dall'Ispettore chiamato a surrogarlo temporariamente nelle sue funzioni.

Art. 10. — *Degl' Ispettori.*

Gl'Ispettori i quali avranno pure fissa la loro dimora in Firenze saranno tenuti a recarsi ovunque il Ministero della Guerra ravviserà opportuno di mandarli per incumbenze relative al servizio militare sanitario.

Art. 11. — *Ispezioni annuali.*

Nelle circostanze ordinarie avrà luogo annualmente ed in quell' epoche che verranno dal Ministero determinate, l'ispezione degli Spedali ed altri Istituti militari di Sanità tanto per l' Armata di terra quanto per quella di mare.

Art. 12. — *Oggetto delle Ispezioni ordinarie.*

Agli Ispettori Sanitarj, le cui attribuzioni si estenderanno senza distinzione di sorta tanto alle cose mediche quanto alle chirurgiche e farmaceutiche, è affidata particolarmente la ispezione simultanea del servizio medico-chirurgico-farmaceutico.

In tali circostanze dovranno estendere la loro ispezione alla disciplina, allo stato d'istruzione ed alle conferenze scientifiche degli Ufficiali di Sanità militare.

Art. 13. — *Ispezioni straordinarie.*

Alle Ispezioni che in via straordinaria fossero per richiedere le emergenze del servizio presso i varj Corpi e Stabilimenti Sanitari militari, dovrà recarsi quell'Ispettore che dal Ministero, che le avrà ordinate, sarà dietro proposizione del Presidente del Consiglio Sanitario a tale effetto prescelto.

Art. 14. — *Parità di grado degli Ispettori - Subordinazione.*

S'intenderanno essere fra loro pari di grado i due Ispettori, serbando la sola distinzione determinata dalla loro rispettiva anzianità di grado, ed a pari anzianità di grado da quello di servizio.

Saranno dessi subordinati e dipendenti dal Presidente, il quale potrà loro affidare quelle particolari incumbenze di servizio, sia presso il Consiglio che presso gli Spedali o Corpi militari di cui sarà per ravvisare la opportunità.

Art. 15. — *Caso d'impedimento del Presidente.*

In caso di malattia del Presidente, e di qualunque altro impedimento, sarà chiamato l'Ispettore più anziano a sostenerne le veci.

Art. 16. — *Relazioni delle visite ed ispezioni.*

Gl'Ispettori renderanno conto al Presidente delle visite e delle ispezioni fatte ai varj Stabilimenti Sanitarj militari, e gli somministreranno tutte le più minute informazioni tanto in ordine al Personale quanto all'andamento del servizio, al grado d'istruzione ed alle conferenze scientifiche degli Ufficiali militari di Sanità.

Sarà cura del Presidente di far conoscere al Ministero che l'avrà ordinate, il

resultamento delle anzidette ispezioni, trasmettendogli per comunicazione i rapporti originali degl'Ispettori accompagnati da quelle osservazioni che stimerà opportune.

Art. 17. — *Servizio in tempo di guerra.*

In tempo di guerra la Direzione in capo del servizio sanitario dell'Armata verrà affidata ad uno degl'Ispettori Sanitarj a scelta del Ministero.

Detto Ispettore assumerà, oltre alla direzione sotto la dipendenza dell'Intendente Generale d'Armata; la responsabilità generale del servizio sanitario militare dell'Armata in campagna, e dovrà informare periodicamente il Presidente del Consiglio intorno alle principali disposizioni e sull'andamento generale del servizio sanitario dell'Armata.

Art. 18. — *Del segretario.*

Il Segretario dovrà attendere a tutte le incombenze dell'Ufficio del Consiglio.

TITOLO IV.

Assegnamenti in danaro al Personale del Consiglio.

Art. 19. — *Stipendj.*

Al Personale del Consiglio Superiore di Sanità militare sarà assegnato lo stipendio seguente:

Al Presidente	Ln. 5,000
Ad ogni Ispettore	» 3,600
Al Segretario	» 2,000

Siccome per la destinazione fissa al Consiglio rimane al Segretario preclusa la via ad ogni ulteriore avanzamento, egli avrà perciò diritto dopo otto anni di non interrotto servizio in tale qualità, ad un soprassoldo annuo di Ln. duecento.

Art. 20. — *Indennità di trasporto.*

Oltre allo stipendio loro assegnato, gl'Ispettori ogni volta che secondo l'ordine del Ministero della Guerra debbano recarsi fuori di Firenze per l'adempimento delle proprie incombenze, avranno ragione altresì alla indennità di trasporto in centesimi venti per ogni chilometro di distanza percorso così nell'andata come nel ritorno, ed oltre all'indennità predetta avranno ragione ben'anche al soprassoldo giornaliero di Ln. sei dal dì della partenza loro fino a quello del ritorno in Firenze.

Il soprassoldo e le indennità predette saranno loro pagati a carico dell'Erario dietro la produzione della nota delle distanze percorse, e delle giornate di assenza.

Nel caso che gl'Ispettori siano destinati alla Direzione Generale del servizio sanitario dell'Armata in campagna, invece dell'indennità e del soprassoldo pur ora mentovati, avranno ragione ai benefizj in loro favore stabiliti dal Regolamento del servizio sanitario dell'Armata in campagna.

TITOLO V.

*Assimilazione dei Gradi Militari e prerogative.*Art. 21. — *Presidente ed Ispettori.*

Il Presidente del Consiglio è assimilato al grado di Tenente Colonnello e gl'Ispettori a quello di Maggiore.

Dopo dieci anni di servizio effettivo e non interrotto nella stessa qualità hanno ragione, sì il Presidente che gl'Ispettori del Consiglio, all'aumento di un grado nell'assimilazione, cioè:

Il Presidente al grado di Colonnello,
Gl'Ispettori al grado di Tenente-Colonnello.

Art. 22. — *Segretario.*

Il Segretario, qualunque sia la sua sede di anzianità nel Corpo Sanitario militare all'epoca della nomina a detto posto, avrà il grado di Medico di Reggimento, e godrà di tutte le prerogative degli Ufficiali militari di Sanità in servizio attivo.

Art. 23. — *Vantaggi, oneri e prerogative.*

Il Presidente, gl'Ispettori ed il Segretario del Consiglio saranno considerati come Militari in servizio attivo, e competeranno ai medesimi, del pari che a tutti gli altri Ufficiali militari di Sanità, i vantaggi, gli oneri e le prerogative di cui godono gli Ufficiali delle altre Armi, al cui grado corrispondono.

TITOLO VI.

*Nomine del Personale*Art. 24. — *Nomina del Presidente.*

Il Presidente del Consiglio sarà scelto curando esclusivamente alla utilità del servizio tra le persone dell'arte in maggior rinomanza per dottrina e perizia.

Titolo di preferenza per la carica di Presidente sarà bensì a parità di altri meriti personali, il far già parte o del Consiglio o del Corpo Sanitario militare.

Art. 25. — *Nomina degl'Ispettori.*

La nomina degl'Ispettori Sanitarj avrà luogo a scelta fra i Medici più elevati in grado, richiedendosi nei medesimi oltre alla scienza ed alle cognizioni sulla specialità del servizio sanitario militare, particolari condizioni fisiche per cui possano nelle varie stagioni reggere ai viaggi di Ispezione e siano in grado di seguire l'Armata in campagna in tempo di guerra.

Quando saranno istituiti gli Spedali militari di prima classe, tale scelta dovrà esclusivamente cader sopra i Medici Divisionali degli Spedali medesimi, che fossero forniti di tutte le suaccennate qualità e condizioni.

Art. 26. — *Nomina del Segretario.*

Il Segretario sarà in seguito a proposizione del Presidente, di concerto con gl'Ispettori, prescelto fra quelli Ufficiali militari di Sanità in servizio attivo, che

mostreranno maggiore attitudine alle occupazioni di Ufficio, e sarà destinato fisso al Consiglio.

TITOLO VII.

Dell' Ispettore aggiunto per la Veterinaria.

Art. 27. L'Ispettore aggiunto sarà sotto la immediata dipendenza del Presidente del Consiglio, prenderà parte, come Membro, alla Commissione per gli esami che volessero deferirsi ai Veterinari, e dovrà recarsi ovunque il Ministero della Guerra ravviserà opportuno di mandarlo per l'Ispezione delle Infermerie dei cavalli presso i Corpi o Stabilimenti militari, e per quelle altre incombenze relative al servizio di Veterinaria che crederà affidargli.

Sarà speciale sua incombenza di proporre al Ministero, per mezzo del Presidente del Consiglio, i mezzi di prevenire gli abusi che possano aver luogo in ogni ramo di servizio di Veterinaria, come pure di indicare quelle variazioni ed addizioni che fossero ravvisate del caso, pel migliore e più regolare andamento del servizio medesimo.

Art. 28. Nel caso di guerra, o di raccolta di Truppe a cavallo in Campo d'istruzione, l'Ispettore aggiunto per la Veterinaria potrà essere destinato a fare da Veterinario Capo presso le medesime.

Art. 29. L'Ispettore aggiunto di Veterinaria verrà scelto ognora senza altro riguardo che alla maggiore utilità del servizio, tra le persone dell'arte di maggiore rinomanza per dottrina e perizia.

Titolo di preferenza per tale nomina sarà bensì, a parità di altri meriti personali, il trovarsi già rivestito del grado di Veterinario militare.

Art. 30. Avrà l'assimilazione al grado di Capitano con gli oneri e prerogative che sono a tal grado annessi.

Art. 31. L'ispettore aggiunto di Veterinaria godrà dell'annuo stipendio che gli verrà assegnato col Decreto di nomina.

Dopo dieci anni di non interrotto servizio nella stessa qualità e paga, conseguirà l'aumento di soldo di Ln. 250.

Art. 32. Ogni volta che per ordine del Ministero della Guerra debba recarsi fuori di Firenze per l'adempimento delle proprie incombenze, avrà ragione al soprassoldo giornaliero di Ln. cinque, dal giorno della partenza a quello del ritorno inclusive, ed al posto nelle vie ferrate, o all'indennità di via stabilita per gli Ufficiali del grado a cui è assimilato.

TITOLO VIII.

Proposizione delle Nomine.

Art. 33. Tutte le nomine relative al Personale componente il Consiglio

Superiore militare di Sanità, saranno a proposizione esclusiva del Ministro della Guerra.

TITOLO IX.

Disposizioni diverse.

Art. 34. — *Intervento al Consiglio dei Medici Divisionali o di quelli più elevati in grado.*

Il Ministero della Guerra avrà, solo, la facoltà di fare intervenire alle sedute del Consiglio come Membri, con voce deliberativa, alcuni Medici Divisionali degli Spedali militari, od in mancanza di questi, alcuni dei Medici più elevati in grado, ogni volta che lo reputasse opportuno, o per la natura delle materie da trattarsi, o per provvedere momentaneamente alla surroga di qualche componente il Consiglio medesimo.

Art. 35. — *Disposizioni generali.*

Tutte le Istruzioni pel servizio di Sanità militare emanate nel 16 Aprile 1856, che non siano dal presente Decreto variate o derogate, e perciò non incompatibili con la esecuzione del medesimo, s'intenderanno tuttora in vigore.


Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.
Firenze, li dodici Dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA.



R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Essendochè Neri di Tommaso Principe Corsini, governasse sapientemente Livorno, e primo consigliasse alla Dinastia Austro-Lorenese di dare lo Statuto: Ministro costituzionale con incorrotta fede il Principe e la Patria nel Consiglio, nel Parlamento, in campo servisse: poi, violato dal Principe il patto, rimanesse con la Patria; e quando spuntò il giorno dell'indipendenza Italiana s'adoprasse perchè la Dinastia cessasse d'essere straniera, e non riuscito, vedesse la salvezza d'Italia solo nel senno e nel valore del Re italiano Vittorio Emanuele; Lui seguitasse sui campi di battaglia, e l'unione della Toscana al forte Regno Italico promuovesse con senno e fermezza prima a Parigi, poi a Londra dove morì gl'interruppe l'alto ufficio,

Decreta:

Art. 1. La traslazione della salma di Don Neri Corsini dalla città di Livorno a Firenze sarà fatta con rito solenne.

Art. 2. A memoria e onoranza di Lui sarà eretto dallo Stato un monumento nel tempio di Santa Croce, dovè saranno tumulate le sue spoglie mortali.

Art. 3. I Ministri dell'Interno, degli Affari Ecclesiastici e della Guerra sono incaricati, ciascuno per la parte che gli spetta, della esecuzione del presente Decreto.


Dato in Firenze li tredici dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro Reggente della Guerra
R. CADORNA.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Art. 1. **I** Tribunali di Prima Istanza della Toscana conosceranno inappellabilmente delle surroghe che i Cavalieri dell' ora soppresso Ordine di S. Stefano intendano fare ai beni attualmente incommendati, d' altri beni liberi, nella pendenza del vincolo restitutorio di che nei Decreti del 19 e 26 Novembre decorso.

Art. 2. Conosceranno altresì e pronunzieranno sopra ogni altra sequela derivante dall' esecuzione dei mentovati Decreti, e per la quale si richeda l' esercizio della giurisdizione volontaria.

Art. 3. La cognizione e risoluzione dei rammentati affari verrà presa in Camera di Consiglio, sentito il R. Procuratore e nei modi e forme prescritte nel Motuproprio de' 2 Agosto 1858 e successive Dichiarazioni e Istruzioni per la trattativa degli affari di Ca-

mera di Consiglio; e i Decreti che verranno emanati, saranno rilasciati in carta libera.

Art. 4. Per determinare la competenza del Tribunale si dovrà aver riguardo al luogo ove sono situati i beni incommendati.

Art. 5. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tredici Dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



Visto per l'apposizione del Sigillo:
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.




EDITTO

Il Prefetto del Compartimento Fiorentino inerendo ad analoga mozione del Marchese Gonfaloniere della Comunità di Firenze, fa pubblicamente noto

Che lo scarico dei Cementi e di altre consimili materie che si estraggono dalla Città, dovendo effettuarsi esclusivamente nel Lungarno delle RR. Cascine dell'Isola, nei punti in cui sono in attività i Lavori che vi ha intrapresi l'Amministrazione dei RR. Possessi. L'egresso di tali materie non potrà fino a nuove disposizioni aver luogo se non che per la Porta al Prato e per l'altra di San Frediano.

Dalla Prefettura di Firenze li 14 Dicembre 1859.

IL PREFETTO
A. BOSSINI.



R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando essere della più alta importanza che le Amministrazioni pubbliche vadano tutelate da una solida e ben coordinata direzione, e da un sindacato efficace e completo;

Considerando che nell'ordinamento dell'Amministrazione militare esistono tali lacune, a cui sono affatto da accagionare i non lievi inconvenienti che i servizi risentono in ogni difficile occorrenza;

Considerando che senza perturbare i preesistenti sistemi di contabilità possono introdursi in ramo cotanto importante quei sostanziali miglioramenti grandemente proficui all'Erario e all'Esercito, ed accomodati a preparare l'assimilazione dell'Amministrazione militare toscana con quella del Regno Sardo;

Viste le disposizioni presentate dal Ministro della Guerra,

Decreta:

Art. 1. Le disposizioni sull'Amministrazione militare, che, munite della firma del Ministro della Guerra, fanno seguito al presente Decreto, sono approvate.

Art. 2. Il predetto Ministro della Guerra ne procurerà la esecuzione da avere effetto dal primo gennajo prossimo futuro.

Firenze li quattordici dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che pel nuovo ordinamento dato con Decreto di questo giorno ai Commissariati di guerra, non essendo più necessaria la esistenza della Direzione dell'Amministrazione militare, le attribuzioni che essa disimpegnava rispetto alla direzione centrale dei servizi ed al sindacato delle operazioni debbono essere assunte direttamente dal Ministero della Guerra;

Considerando che per supplire a cosa tanto importante e per imprimere la dovuta sollecitudine ed esattezza nei servizi, occorra fissare e distribuire le attribuzioni di esso Ministero in conformità del nuovo ordinamento dell'Armata, ed in vista degli urgenti bisogni del servizio;

Considerando essere per queste cose necessario organizzare provvisoriamente il Ministero della Guerra per modo però che non si allontani dalle basi fondamentali stabilite per l'Amministrazione Centrale dello Stato, e che appartengono tanto al Ministero della Guerra quanto a tutti gli altri Ministeri,

Decreta:

Art. 1. Il Ministero della Guerra consta
del Ministro
dell'Ajutante Generale
di un Segretariato generale, e
di una Direzione generale.

Art. 2. L'Ajutante generale, oltre le attribuzioni determinate con Decreto de' 17 ottobre prossimo passato, riceve dal Ministro gl'incarichi che questi crede conferirgli, sì per quello che attiene al Segretariato, sì per quello che attiene alla Direzione generale, ed è destinato a supplire e rappresentare il Ministro nelle udienze e nelle momentanee assenze.

Art. 3. Il Segretariato generale e la Direzione generale sono rispettivamente diretti da un Segretario generale e da un Direttore generale.

Art. 4. Tanto il Segretariato generale quanto la Direzione generale si suddividono in tre Sezioni, col Personale e con gli Officj che appresso:

SEGRETARIATO GENERALE.

Prima Sezione - Personale - (diretta da un Segretario Capo di Divisione).

Personale della prima Sezione.

- 1 Segretario Capo di Divisione.
- 1 Commesso di prima classe.
- 2 Commessi di seconda classe.
- 1 Ufficiale di prima classe.
- 1 Ufficiale di seconda classe.
- 3 Apprendisti.

Officj della suddetta Sezione.

Protocollo del Segretariato generale; nomine, destinazioni, avanzamenti e passaggi; Stato militare degli Uffiziali; giubbilazioni, riforme e pensioni; decorazioni; licenze, Istituti di educazione; Stato Civile dei Militari; reclutamento; Reclusione militare, diserzioni, congedi, Ruoli e Matricole degli Uffiziali e degl'Impiegati del Segretariato.

Seconda Sezione - Servizi e Armi diverse (diretta da un Segretario Aggiunto Capo di Sezione).

Personale della seconda Sezione.

- 1 Segretario Aggiunto Capo Sezione.
- 1 Commesso di prima classe.
- 1 Commesso di seconda classe.
- 1 Ufficiale di prima classe.
- 2 Uffiziali di seconda classe.
- 2 Apprendisti.

Offici della suddetta Sezione.

Affari riservati e confidenziali; ordine interno del Ministero; udienze pubbliche; onori e precedenze; ordinamento dei Corpi; Regolamenti pel servizio e per la istruzione; mosse di truppa; servizio nelle piazze; Giustizia militare e grazie; Ispezioni ai Corpi ed Istituti militari; Scuole militari nei Corpi e biblioteche; servizio militare del Corpo di Stato Maggiore; riscontro alle petizioni; altri lavori specialmente ordinati dal Ministro.

Terza Sezione - Archivi - (diretta da un Segretario Aggiunto Capo Sezione).

Personale della terza Sezione.

- 1 Segretario Aggiunto Capo Sezione.
- 2 Commessi di prima classe.
- 2 Commessi di seconda classe.
- 1 Ufficiale di prima classe.
- 1 Ufficiale di seconda classe.
- 3 Apprendisti.

Offici della suddetta Sezione.

Classificazione e custodia delle carte e dei documenti del Ministero; ordinamento e conservazione della biblioteca; compilazione e distribuzione del Giornale Militare; spedizione degli atti governativi; Archivio degli Ordini cavallereschi militari; traduzione delle lingue straniere; Matricole dei Sotto Ufficiali, Caporali e soldati; Amministrazione delle spese di Ufficio; inventari delle suppellettili ed arredi del Ministero; vigilanza e disciplina dei Custodi ed Ordinanze del Ministero.

DIREZIONE GENERALE.

Prima Sezione - Affari Amministrativi in genere (diretta da un Segretario Capo di Divisione).

Personale della prima Sezione.

- 1 Segretario Capo di Divisione.
- 1 Commesso di prima classe.
- 1 Commesso di seconda classe.
- 1 Ufficiale di prima classe.
- 1 Ufficiale di seconda classe.
- 4 Apprendisti.

Offici della prima Sezione.

Personale della Direzione generale, del Corpo del Commissariato di guerra, del Corpo Sanitario e dei Contabili; servizio interno della Direzione; suppliche, rapporti, ricorsi; sussidj e gratificazioni; protocollo della corrispondenza della Direzione generale.

Seconda Sezione - Contabilità dei Corpi e Stabilimenti (diretta da un Segretario aggiunto Capo Sezione).

Personale della seconda Sezione.

- 1 Segretario Aggiunto Capo Sezione.
- 2 Commessi di prima classe.

- 3 Commessi di seconda classe.
- 2 Ufficiali di prima classe.
- 2 Ufficiali di seconda classe.
- 4 Apprendisti.

Offici della seconda Sezione.

Compilazione dei Regolamenti e delle istruzioni pel servizio di contabilità; competenze ed assegnamenti; masse diverse; compilazione dei bilanci; verifica- zione dei conti; ispezioni; servizio dei fondi; mandati ec.

Terza Sezione - Materiale - (diretta da un Segretario Aggiunto Capo Sezione).

Personale della terza Sezione.

- 1 Segretario Aggiunto Capo Sezione.
- 2 Commessi di prima classe.
- 2 Commessi di seconda classe.
- 1 Ufficiale di prima classe.
- 1 Ufficiale di seconda classe.
- 3 Apprendisti.

Offici della terza Sezione.

Istruzioni intorno ai servizi amministrativi; vestiario; sussistenze; rimonte; contratti; contabilità del Materiale di Artiglieria, del Genio e della Marina; ca- sermaggio, inventarj degli oggetti attenenti all'Amministrazione militare; conti coi Municipi ec.

Art. 5. Gli stipendi degli Impiegati del Ministero della Guerra non variano da quelli stati fin qui in vigore a seconda dei rispettivi gradi nei vari Ministeri della Toscana, in modo però che niuno svantaggio abbiano a risentire quegl' in- dividui che saranno destinati a cuoprire gl'impieghi medesimi.

Art. 6. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li quattordici Dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.



R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando siccome indispensabile, che l'Amministrazione della R. Marina militare sia posta in armonia col suo nuovo riordinamento,

Decreta:

Art. 1. È istituito un Commissariato di Marina, sotto la immediata dipendenza del Ministero della Guerra.

Art. 2. Il personale del Commissariato medesimo è il seguente:

1. Commissario di prima o di seconda classe.
2. Sotto-Commissari di prima classe.
 1. Detto di seconda classe.
 1. Sotto-Commissario di terza classe.
 1. Sotto-Commissario aggiunto di prima classe.
 1. Sotto detto di seconda classe.
 1. Sotto detto di terza classe.
3. Scrivani.
 2. Volontarij.
 2. Uscieri.
 1. Inserviente.

Art. 3. Le competenze del personale suddetto saranno ragguagliate a quelle in vigore nel Commissariato della R. Marina Sarda, secondo che stabilisce il Decreto 4 Novembre ultimo scorso.

Art. 4. Un apposito Regolamento determinerà le attribuzioni del Commissariato di Marina ed il modo col quale debbono procedere i varii servizi amministrativi.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che avrà effetto col 1.^o Gennajo 1860.


Firenze, li quattordici Dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell'Interno*

B. R I C A S O L I.

Il Ministro Reggente della Guerra
R. CADORNA.

Firenze. Stamperia Reale



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le innovazioni avvenute nell'organismo doganale, in virtù dei Decreti dei dì 8 e 18 Ottobre decorso, rendono inefficace quella parte delle vigenti discipline che è diretta ad assicurare la constatazione delle merci pel pagamento dei dazi doganali:

Volendo anche sotto questo rapporto venire ad una maggiore conformità di sistema con le altre provincie del Regno di S. M.

Decreta:

Art. 1. La presentazione delle merci alle Dogane di frontiera dovrà essere accompagnata da una dichiarazione particolareggiata in scritto, da esibirsi dal proprietario, o conduttore, e che dovrà contenere tutte le specificazioni necessarie a porre al

fatto la Dogana circa la qualità, quantità, numero, misura, e peso dei singoli articoli contenuti in ciascun collo, non che quella del loro valore nei casi in cui vi ricorra la gabellazione a stima, e l'indicazione inoltre delle marche dei colli rispettivi, e della loro provenienza, e destinazione per introduzione o per passo.

Art. 2. Ove tale dichiarazione fosse ritrovata non corrispondente al contenuto in ciascun collo, ricorrerà a carico del proprietario o del conduttore la penale di una metà più della gabella di introduzione posante sugli articoli, nei quali si verifichi la differenza.

Art. 3. Restano ferme le discipline tutte vigenti attualmente quanto allo sfogo dei Manifesti e delle Bullette di passo, e le penalità sancite per le relative contravvenzioni.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello della Giustizia e Grazia sono incaricati ciascuno per la parte che lo riguarda della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quindici Dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*


B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.



Visto per l'apposizione del Sigillo:

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Informato che per la imminente sostituzione al Canale Imperiale del nuovo Emissario aperto sotto l'Arno, si viene a troncane ogni comunicazione per acqua della ricca pianura che giace fra l'Arno, il Serchio, i Monti Pisani e le Pizzorne col Bacino dell'Arno e con Livorno, senza che nulla sia stato predisposto a prevenire un tanto danno all'agricoltura ed al commercio interno della Toscana, e desideroso di prendere tutte quelle provvidenze che possono valere a riparare ad una tale dimenticanza, compatibilmente col progresso degli importanti e già avanzati lavori di essiccazione,

Decreta:

Art. 1. Nella occasione della nuova sistemazione da darsi ai canali di scolo della pianura posta fra l'Arno ed il Serchio per condurne le acque nella nuova Botte sotto l'Arno dovranno eseguirsi gli studj tecnici occorrenti ad immaginare e proporre non solo i mezzi di ristabilire e conservare la prenotata comunicazione per acqua, ma quelli altresì suggeriti dall'arte per migliorare e, quando sia possibile e conveniente, ampliare l'attuale imperfetto sistema di interna navigazione della Toscana.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quindici Dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze,
Commercio e Lavori pubblici*
R. BUSACCA.



EDITTO


Il Prefetto della Città e Compartimento di Firenze fa pubblicamente noto
 Che dimani 16 Dicembre andante dovendo essere trasportata con pompa dalla
 Stazione della Via Ferrata Leopolda al Tempio di Santa Croce la Salma di S. E.
 Don Neri de' Principi Corsini Marchese di Laiatico, il Convoglio funebre percor-
 rerà Borgo Ognissanti via de' Fossi, Piazza Santa Maria Novella, Via de' Banchi,
 Piazza Santa Maria Maggiore, Canto alla Paglia, Piazza del Duomo, Via del Pro-
 consolo, Via del Palagio, Via del Diluvio, e per ultimo la Piazza che conduce al
 Tempio.

All'effetto pertanto di evitare qualsiasi disturbo, resta inibito in ciascuna di
 tali Strade e Piazze il transito delle Carrozze, e di qualunque altra specie di
 Vetture dalle ore due pomeridiane fino a che non abbia avuto luogo il trasporto
 del quale si tratta.

E coloro che condotti in Carrozza volessero profittare del Treno che parte
 alle due e mezzo pomeridiane non potranno accedere a quella Stazione se non che
 venendo dalla Barriera provvisoriamente aperta in direzione del Lungarno e scen-
 dendo dal Legno senza introdursi nella Stazione stessa.

Dalla Prefettura di Firenze li 15 Dicembre 1859.

IL PREFETTO
 A. BOSSINI.



TOSCANI!

Il Governatore Generale della Lega degli Stati indipendenti d'Italia, il Designato dall'Augusto Principe Eugenio di Savoia, il testimone e l'amico del nostro risorgimento, sarà fra noi Martedì 20 Dicembre corrente.

Egli ritorna fra noi per assicurarci con lo stringere viepiù le nostre forze. Quanto più ci avviciniamo al giorno in cui sarà riconosciuta la nostra unione al Regno forte di S. M. VITTORIO EMANUELE, tanto più l'opera e il consiglio di un degno suddito del gran Re italiano ci aiuteranno a superare gli ultimi ostacoli e a vedere messa in salvo la indipendenza d'Italia.

Mentre noi perseveranti nei nostri propositi, fermi nei nostri voti, ne convalideremo sempre più le manifestazioni in faccia all'Europa colla nostra stessa fermezza e colla nostra perseveranza, e le manifestazioni della volontà nazionale fortificheremo ognor più cogli apprestamenti guerreschi, l'uomo egregio, il cui arrivo salutiamo con gioia, ci aiuterà per compiere quell'uniformità di ordinamenti militari che deve apparecchiare le Province dell'Italia Centrale a confondersi nel Regno forte italiano da essa voluto.

Salutiamo chi ha tutta la fiducia del Re, del Principe Eugenio, e nostra. In questa concordia e in questa fiducia procediamo animosi a quella meta che è serbata a' popoli costanti e uniti.

Dato in Firenze li sedici Dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro Interino degli Affari Esteri*
C. RIDOLFI.


Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Il Segretario Generale del Governo della Toscana
CELESTINO BIANCHI.



NOTIFICAZIONE

L' Illustrissimo Sig. Cav. Conte LUIGI GUGLIELMO DE CAMBRAY DIGNY, Direttore generale della R. Amministrazione dei Possessi dello Stato in Toscana, rende pubblicamente noto come in ordine ad analoga Risoluzione del Ministero delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici, comunicatagli con Dispaccio del Ministero stesso del 28 Novembre caduto, la PESCA DELLE CECOLINE, fin ora compresa nel Provento affittato da questa R. Amministrazione a Giovanni Giannotti sotto il titolo di » *Pesca nella Burlamacca e fosse contermini* » cessa di far parte del Provento istesso, rimanendo sottratta alla privativa dell' Affittuario, competentemente indennizzato, e dichiarata libera per tutti, salva l'osservanza delle discipline di pulizia che sono in vigore o che saranno stabilite dall'Autorità Governativa.

Dalla Direzione generale della R. Amministrazione dei Possessi
dello Stato di Toscana, Firenze li 17 Dicembre 1859.

ALESSANDRO ADEMOLLO SEGRETARIO.



AVVISO

L' Illustrissimo Sig. ALESSANDRO TRENTANOVE Commissario di Guerra aggiunto alla Direzione dell' Amministrazione Militare, attualmente ff. di Direttore, in ordine alle disposizioni date dal Ministero della Guerra con Dispaccio del dì 18 Dicembre stante rende pubblicamente noto; che è stata protratta l'epoca dell'Incanto per la Impresa della Fornitura dei viveri, foraggi e trasporti alle Truppe Toscane facenti parte dell'Esercito della Lega, e così il termine alla presentazione delle relative offerte viene prorogato dal 19 alle ore 4 pomeridiane del 22 del mese in corso, dovendo aver luogo l'apertura delle dette offerte la mattina del successivo dì 23.

Questa protrazione prende motivo dalla caduta delle nevi che, rendendo le Strade impraticabili, impediscono a diversi concorrenti domiciliati al di là degli Appennini di trasferirsi a Firenze nel giorno 19 stabilito dalla Notificazione del primo Dicembre cadente.

Dalla Direzione dell' Amministrazione Militare
li 18 Dicembre 1859.

PER IL SEGRETARIO
FRANCESCO FABRONI.

CIRCOLARE*Signore*

Al primo Gennaio prossimo, dovendo avere effetto alcune delle disposizioni del Decreto del R. Governo della Toscana, in data del 29 Settembre ultimo, col quale la Lira italiana è stata dichiarata la moneta legale della Toscana, questa Direzione generale stima opportuno comunicarle le seguenti istruzioni per l'esatta osservanza delle disposizioni del prelodato Decreto, e specialmente di quelle contenute negli Articoli 12 e 14.

1.º A contare dal primo Gennaio 1860 tutte le perizie, rapporti sommarii, note di diarie, di spese, di lavori eseguiti in Amministrazione, gli Atti di verificaione, ed ogni altro documento contenente delle valutazioni dovrà essere compilato, prendendo per unità di moneta di tutti i prezzi la Lira Italiana.

2.º Nelle Perizie dovrà poi aggiungersi per ciaschedun prezzo elementare, espresso in lire italiane e centesimi, la sua riduzione in lire toscane e centesimi. Questo ragguglio dovrà farsi, per maggior chiarezza e regolarità, nella Colonna del Titolo III, intitolata *Indicazione dei lavori da eseguirsi*, fra parentesi, e accanto a ciaschedun prezzo elementare, il quale dovrà poi essere riportato nella Colonna, intitolata *Importare dell'unità di misura*, soltanto in lire italiane e centesimi. Un analogo sistema dovrà seguirsi nei rapporti sommarii e negli Atti di verificaione.

3.º Al termine poi delle Perizie e rapporti estimativi dovrà scriversi nella colonna delle *Osservazioni* il ragguglio in lire toscane e centesimi, dell'importare totale dei lavori, del decimo o ventesimo in aumento, della previsione per occupazione di suolo e per altre indennità, e della spesa totale presagita per questi diversi titoli. Un simile ragguglio dovrà farsi alla fine degli Atti di verificaione e delle Note, come pure per le somme contenute nel frontespizio delle Perizie, rapporti estimativi ed Atti di verificaione.

4.º Per facilitare l'adempimento di tali prescrizioni, gioverà che ciascun Ingegnere si formi e tenga al corrente un prospetto indicante il ragguglio, in nuova ed antica

Signore

moneta, dei prezzi elementari delle diverse specie di lavori, in uso in ciascuna provincia, dal quale essi potranno così desumere a colpo d'occhio le riduzioni da inserirsi nelle perizie ed altri documenti, come è stato prescritto nell' Articolo 2.


5.º Per la necessaria uniformità, questa Direzione generale non ammetterà alcun documento, nel quale non siano state osservate le disposizioni degli Articoli 1, 2 e 3; all' esatto adempimento delle quali dovranno perciò invigilare gli Ingegneri in Capo, per tutti i documenti, compilati dagli Ingegneri da loro dipendenti, che vengono sottoposti al loro esame, prima di essere inviati a questo Dipartimento.

Si compiaccia accusarmi il ricevimento della presente Circolare, da porsi in filza d' Ordini, e frattanto me Le confermo

Di VS.

Dalla Direzione generale dei Lavori d' Acque Strade e Fabbriche Civili dello Stato
Li 19 Dicembre 1859.

Devotissimo Servitore
GAETANO GIORGINI.




NOTIFICAZIONE

Il Cav. GIUSEPPE PAGNI Soprintendente generale alle RR. Poste, in esecuzione degli articoli 27 28 e 29 della Legge organica postale del 28 Novembre decorso, la quale entra in osservanza col 1.º Gennaio futuro, ricevutane la superiore autorizzazione, fa sapere al Pubblico:

- 1.º Che dal giorno suddetto i francobolli attuali non avranno più valore.
- 2.º Che quindi la francatura delle lettere giornali e stampe, cominciando dal 1.º Gennaio, dovrà farsi mediante l'applicazione dei nuovi francobolli, i quali si troveranno vendibili dal 29 del mese corrente presso tutti gli Ufizi postali, e presso i patentati dell'Amministrazione per la loro rivendita.
- 3.º Che questa dovrà farsi alla pari del loro valore effettivo.
- 4.º Che fino a tutto il dì 3 Gennaio prossimo futuro gli Ufizi postali sono autorizzati a riprendere i francobolli fuori d'uso, rimborsandone il prezzo.
- 5.º Che i patentati per la rivendita dei medesimi potranno restituirli solamente all'Ufficio postale, presso il quale sono soliti di fare le loro provviste.

Dalla Soprintendenza Generale alle RR. Poste, li 19 Dicembre 1859.

IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPE NICCOLI.



NOTIFICAZIONE

Il Cav. GIUSEPPE PAGNI, Soprintendente Generale alle RR. Poste, secondo gli ordini ricevuti dal R. Ministero delle Finanze Commercio e lavori pubblici in data del di 12 corrente, fa pubblicamente noto:

I. Che in conseguenza di accordo speciale concluso tra le Regie Amministrazioni Postali di Sardegna e Lombardia, Toscana Parma Modena e Romagna, a cominciare dal primo Gennaio prossimo potrà aver luogo l'invio scambievole dall'una all'altra delle suddette Provincie di piccole somme di denaro, mediante Vaglia postali, secondo la facoltà ammessa già per l'interno della Toscana dall'art. 13 della Legge organica postale del 28 Novembre prossimo passato, e colle norme e cautele prescritte dal relativo Regolamento pubblicato nel di 6 del corrente.

II. Sulle somme peraltro depositate in uno degli Ufizi postali della Toscana per essere pagate da uno degli Ufizi postali delle nominate Provincie, e viceversa, invece della tassa fissata dall'art. 14 della Legge suddetta sarà riscossa:

1.° Una tassa di spedizione, fissa, di centesimi 5.

2.° Una tassa proporzionale dell'uno per cento sul valore delle somme depositate.

III. La tassa proporzionale non potrà essere mai inferiore a cinque centesimi; quindi per una somma inferiore alle L. 5 si pagheranno sempre cinque centesimi.

IV. Per le frazioni di lira si risquoterà sempre la tassa che risquotesi per una lira.

V. I depositi di denaro non eccedenti le italiane L. 20 a favore dei bassi Uficiali e Soldati in attività di servizio e presenti al corpo, sono esenti dal pagamento della tassa proporzionale, ferma stante quella fissa di spedizione di cinque centesimi.

VI. Gli Ufizi di Posta sardi lombardi parmensi modanesi romagnoli e toscani, autorizzati rispettivamente a ricevere e pagare piccole somme di denaro fino a italiane L. 100 o 50 inclusive, sono quelli descritti nella seguente tabella:

U F I Z I	DISTRETTO POSTALE AL QUALE APPARTENGONO	Limite delle somme che possono ricevere e pagare	U F I Z I	DISTRETTO POSTALE AL QUALE APPARTENGONO	Limite delle somme che possono ricevere e pagare
Abbiategrosso	Milano	100	Baveno	Novara	50
Abondance	Chambéry	50	Beaufort	Chambéry	100
ACQUI	Alessandria	100	Belgioioso	Milano	100
Adro	Brescia	100	Belgirate	Novara	100
Agliè	Ivrea	100	Bellaggio	Como	100
Aiguebelle	Chambéry	100	Belluno	id.	100
Aime	id.	100	Bene	Cuneo	100
AIX-LES-BAINS	id.	100	Bereguardo	Milano	100
Alassio	Genova	100	BERGAMO	Brescia	100
ALBA	Cuneo	100	Biandrate	Novara	100
ALBENGA	Genova	100	Biangé	Torino	100
Albens	Chambéry	100	Bibbiena	Arezzo	50
ALBERTVILLE	id.	100	Bibiana	Torino	100
Albissola	Genova	100	BIELLA	Ivrea	100
Ales	Cagliari	100	Binasco	Milano	100
ALESSANDRIA	Alessandria	100	Bioglio	Ivrea	100
ALGHERO	Sassari	100	Biot (Le)	Chambéry	50
Almenno	Brescia	100	BOBBIO	Alessandria	100
Almese	Torino	50	Bollate	Milano	100
Alpignano	id.	100	BOLOGNA	Bologna	100
Altare	Genova	100	Bolotona	Sassari	100
Alzano	Brescia	100	BONNEVILLE	Chambéry	100
Andorno	Ivrea	100	Bono	Sassari	100
Angera	Como	100	Bonorva	id.	100
ANNECY	Chambéry	100	Bordighera	Nizza	100
Annemasse	id.	100	Borghetto	Milano	100
Annone	Alessandria	100	Borgomanero	Novara	100
Antignate	Brescia	100	Borgomaro	Nizza	100
AOSTA	Ivrea	100	Borgomasino	Ivrea	100
Appiano	Como	100	Borgo Pila	Genova	50
Arborio	Torino	50	Borgo S. Dalmazzo	Cuneo	100
Arcidosso	Siena	50	Borgo S. Donnino	Parma	50
Arcisate	Como	100	Borgo S. Lorenzo	Firenze	50
AREZZO	Firenze	100	Borgo Sesia	Novara	100
Arona	Novara	100	Borgotaro	Parma	50
Asciano	Siena	50	Borgo Ticino	id.	100
Asola	Cremona	100	Borgo Vercelli	id.	100
Asso	Como	100	Bormio	Como	100
ASTI	Torino	100	Borzonasca	Genova	100
Avigliana	id.	100	Bosa	Sassari	100
Azeglio	Ivrea	100	Bosco	Alessandria	100
Bagnasco	Cuneo	100	Bossolasco	Cuneo	100
Bagni di Lucca	Lucca	50	Bourg S. Maurice	Chambéry	100
Bagno	Firenze	50	Bovegno	Brescia	100
Bagnolo	Brescia	100	Boves	Cuneo	100
Barbania	Torino	50	Bozel	Chambéry	100
Barberino di Mugello	Firenze	50	Bozzolo	Cremona	100
Bardonnèche	Torino	100	Bra	Cuneo	100
Barga	Lucca	50	Breglio	Nizza	100
Barge	Cuneo	100	Breno	Brescia	100
Barlassina	Milano	100	Breo-Mondovi	Cuneo	100
Bassignana	Alessandria	100	Brescello	Guastalla	100

U F I Z I	DISTRETTO POSTALE AL QUALE APPARTENGONO	Limite delle somme che possono ricevere e pagare	U F I Z I	DISTRETTO POSTALE AL QUALE APPARTENGONO	Limite delle somme che possono ricevere e pagare
BRESCIA	Brescia	100	CASALE	Alessandria	100
Bricherasio	Torino	100	CASALMAGGIORE	Cremona	100
Broni	Alessandria	100	Casalpusterlengo	Milano	100
Brusasco	Torino	100	Casatisma	Alessandria	100
Bubbio	Alessandria	100	Cascina	Pisa	50
Buonconvento	Siena	50	Caselle	Torino	100
Buriasco	Torino	50	Casei	Alessandria	50
Busachi	Cagliari	100	Casorate	Milano	100
Busalla	Genova	100	Cassano d'Adda	id.	100
Brisca	Cuneo	100	Cassine	Alessandria	100
Bussolino	Torino	100	Cassolnovo	Novara	100
Busto Arsizio	Milano	100	Castagneto	Livorno	50
CAGLIARI	Cagliari	400	Cas'eggio	Alessandria	100
Cairo	Genova	100	Castelfiorentino	Firenze	50
Calizzano	id.	50	Castel Goffredo	Cremona	100
Caluso	Ivrea	100	Castellamonte	Ivrea	100
Camaiore	Lucca	50	Castellazzo	Alessandria	100
Cambiano	Torino	100	Castelletto Ticino	Novara	100
Camerlata	Como	100	Castelnuovo d'Asti	Torino	100
Camogli	Genova	100	Castelnuovo di Garfagnana	Massa	100
Campiglia	Ivrea	100	Castelnuovo de' Monti	Reggio	100
Campiglia	Livorno	50	Castelnuovo Scriveria	Alessandria	100
Campo Dolcino	Como	100	Castelsardo	Sassari	100
Campofreddo	Genova	100	Castiglion Fiorentino	Arezzo	50
Canale	Cuneo	100	Castiglion della Pescaia	Siena	50
Candelo	Ivrea	100	Castiglione Intelvi	Como	100
Candia	Novara	100	Castiglione delle Stiviere	Cremona	100
Canelli	Torino	100	Cavaglia	Ivrea	100
Canneto	Cremona	100	Cavallermaggiore	Cuneo	100
Cannobbio	Novara	100	Cavour	Torino	100
Canonica	Brescia	100	Centallo	Cuneo	100
Cantù	Como	100	Cesana	Torino	100
Canzo	Como	100	CESENA	Bologna	100
Capo di Ponte	Brescia	100	Ceva	Cuneo	100
Capraia	Genova	50	CHAMBÉRY	Chambéry	100
Capriata	Alessandria	50	Chamonx	id.	100
Caprino Bergamasco	Brescia	100	Chatillon	Ivrea	100
Caraglio	Cuneo	100	CHERASCO	Cuneo	100
Carate	Milano	100	Chiari	Brescia	100
Caravaggio	Brescia	100	CHIAVARI	Genova	100
Carcare	Genova	100	Chiavenna	Como	100
Carignano	Torino	100	CHIERI	Torino	100
Carloforte	Cagliari	100	Chiusa	Cuneo	100
Carmagnola	Torino	100	CHIVASSO	Torino	100
Carpeneto	Alessandria	50	Chamonix	Chambéry	100
CARPI	Modena	100	Cicagna	Genova	100
Carpignano	Novara	100	Cigliano	Torino	100
CARRARA	Massa	100	Ciriè	id.	100
Carrù	Cuneo	100	Cluses	Chambéry	100
Carsaniga	Como	100	Clusone	Brescia	100
Casalborgone	Torino	100	Cocaglio	id.	100
Casalbuttano	Cremona	100	Cocconato	Torino	100

U F I Z I	DISTRETTO POSTALE AL QUALE APPARTENGONO	Limite delle somme che possono ricevere e pagare	U F I Z I	DISTRETTO POSTALE AL QUALE APPARTENGONO	Limite delle somme che possono ricevere e pagare
CODOGNO	Milano	100	Fenestrelle	Torino	100
Colico	Como	100	FERRARA	Bologna	100
COLLE	Siena	50	Figline	Firenze	50
COMO	Como	100	Finalborgo	Genova	100
Condove	Torino	50	FINALE	Modena	100
Contes	Nizza	50	Finalmarina	Genova	100
Corna	Brescia	100	Fino	Como	100
Corio	Torino	50	FIRENZE	Firenze	100
Cornegliano	Cuneo	100	Firenzuola	id.	50
Correggio	Reggio	100	Fitto di Cecina	Livorno	50
Cortemiglia	Cuneo	100	Foiano	Arezzo	50
Corte Olona	Milano	100	Follonica	Livorno	50
CORTONA	Arezzo	100	FORLÌ	Bologna	100
Cossato	Ivrea	100	FOSSANO	Cuneo	100
Costigliole d' Asti	Torino	100	Frabosa Soprana	id.	50
Costigliole Saluzzo	Cuneo	100	Frangy	Chambéry	100
CREMA	Milano	100	Fucecchio	Firenze	100
CREMONA	Cremona	100	Gabiano	Torino	100
Crescentino	Torino	100	Gallarate	Milano	100
Crevacuore	Novara	100	Galliate	Novara	100
Crodo	id.	100	Gambolò	id.	100
Cuggiono	Milano	100	Gandino	Brescia	100
Cuglieri	Sassari	100	Gardone Valtrompia	id.	100
Cumiana	Torino	100	Garessio	Cuneo	100
CUNEO	Cuneo	100	Gargnano	Brescia	100
Cuorgnè	Ivrea	100	Garlasco	Novara	100
Cuvio	Como	100	Gassino	Torino	100
Dego	Alessandria	100	Gattinara	id.	100
Demonte	Cuneo	100	Gavardo	Brescia	100
Desana	Torino	100	Gavi	Alessandria	100
Desenzano	Brescia	100	Gavirate	Como	100
Desio	Milano	100	Gazzaniga	Brescia	100
Diano d'Alba	Cuneo	50	GENOVA	Genova	100
Diano marina	Nizza	100	Ghemme	Novara	50
Dicomano	Firenze	50	Ghilarza	Cagliari	50
Dogliani	Cuneo	100	Giaveno	Torino	100
Dolceacqua	Nizza	100	Godano	Genova	100
Dolcedo	id.	50	Godiasco	Alessandria	100
DOMODOSSOLA	Novara	100	Gonzaga	Cremona	100
Donas	Ivrea	100	Gorgonzola	Milano	100
Dongo	Como	100	Govone	Torino	50
Douvaine	Chambéry	100	Gozzano	Novara	100
Dronero	Cuneo	100	Graglia	Ivrea	100
Edolo	Brescia	100	Gravedona	Como	100
Empoli	Firenze	100	Gravellona	Novara	100
Erba	Como	100	Gresy	Chambéry	100
Etroubles	Ivrea	50	GROSSETO	Siena	100
Evians	Chambéry	100	Grossotto	Como	100
Exilles	Torino	100	GUASTALLA	Guastalla	100
FAENZA	Bologna	100	Guidizzolo	Cremona	100
Faverges	Chambéry	100	Guillaumes	Nizza	100
Felizzano	Alessandria	100	IGLESIAS	Cagliari	100

U F I Z I	DISTRETTO POSTALE AL QUALE APPARTENGONO	Limite delle somme che possono ricevere e pagare	U F I Z I	DISTRETTO POSTALE AL QUALE APPARTENGONO	Limite delle somme che possono ricevere e pagare
IMOLA	Bologna	100	MASSA	Massa	100
Intra	Novara	100	MASSAMARITTIMA	Siena	100
Introbio	Como	100	Masserano	Ivrea	100
Íseo	Brescia	100	Mattarana	Genova	100
ISILI	Cagliari	100	Mede	Novara	100
IVREA	Ivrea	100	Meina	id.	50
La Chambre	Chambéry	100	Melegnano	Milano	100
Laigueglia	Genova	100	Melzi	id.	100
La Maddalena	Sassari	100	Menaggio	Como	100
Lanslebourg	Chambéry	100	MILANO	Milano	100
LANUSEI	Cagliari	100	Milis	Cagliari	50
Lanzo	Torino	100	Millesimo	Genova	100
La Pietra	Genova	100	MIRANDOLA	Modena	100
La Pieve	Nizza	100	Missaglia	Como	100
Lari	Pisa	100	Modane	Chambéry	100
La Roche	Chambéry	100	MODENA	Modena	100
La Rochette	id.	100	MODIGLIANA	Firenze	50
Lastra	Firenze	50	Moglia Gonzaga	Cremona	100
Lavagna	Genova	100	Mombaruzzo	Alessandria	100
Laveno	Como	100	Mombello	id.	50
Lecco	id.	100	Mombercelli	Torino	100
Le Chatelard	Torino	100	Momo	Novara	100
Legnano	Milano	100	Monastir	Cagliari	100
Leno	Brescia	100	Moncalieri	Torino	100
Lerici	Genova	100	MONTALCINO	Alessandria	100
Lesa	Novara	100	MONDOVI	Cuneo	100
Les Eschelles	Chambéry	100	Monesiglio	id.	100
Lessolo	Ivrea	50	Monforte	id.	50
Levanto	Genova	100	Mongrando	Ivrea	100
Limone	Cuneo	100	Montafia	Torino	50
LIVORNO	Firenze	100	MONTALCINO	Siena	50
Livorno Piemonte	Torino	100	Montalto (Acqui)	Alessandria	50
Loano	Genova	100	Montanaro	Torino	100
Locana	Ivrea	100	Montecchio	Modena	100
LODI	Milano	100	Montechiari	Brescia	100
Lonato	Brescia	100	Montechiaro	Torino	100
Longone	Livorno	50	Montecat. di Val di Nievole	Lucca	50
Lovere	Brescia	100	Montelupo	Firenze	50
LUCCA	Firenze	100	Montemagno	Torino	100
Lucignano	Arezzo	50	MONTEPULCIANO	Arezzo	100
LUGO	Bologna	100	Monte S. Savino	id.	50
Luserna	Torino	100	Montevarchi	id.	50
Luvino	Como	100	Monticello	Como	100
Maccagno	id.	100	Montiglio	Alessandria	100
Macomer	Sassari	100	Montmelliant	Chambéry	100
Magenta	Milano	100	MONZA	Milano	100
Mandas	Cagliari	100	Morbegno	Como	100
Manerbio	Brescia	100	Morozzo	Cuneo	100
Marcaria	Cremona	100	Morra (La)	id.	100
Marciana Marina	Livorno	50	Morrétta	Cuneo	100
Marradi	Firenze	50	MORTARA	Novara	100
Martinengo	Brescia	100	Mosso S. Maria	Ivrea	100

U F I Z I	DISTRETTO POSTALE		U F I Z I	DISTRETTO POSTALE	
	AL QUALE APPARTENGONO	Limite delle somme che possono ricevere e pagare		AL QUALE APPARTENGONO	Limite delle somme che possono ricevere e pagare
Motte Servollez	Chambéry	100	Piadena	Cremona	100
MOUTIERS	id.	100	Pianezza	Torino	100
Muravera	Cagliari	50	Piazza	Brescia	100
Murazzano	Cuneo	100	PIETRASANTA	Lucca	100
Narzole	id.	50	Pieve del Cairo	Novara	100
Nervi	Genova	100	PINEROLO	Torino	100
NIZZA	Nizza	100	PIOMBINO	Livorno	100
Nizza Monteferrato	Torino	100	PISA	Firenze	100
Noli	Genova	100	Pisogne	Brescia	100
None	Torino	100	PISTOIA	Firenze	100
NOVARA	Novara	100	Pitigliano	Siena	50
NOVI	Alessandria	100	Pizzighettone	Cremona	100
Nulvi	Sassari	100	Pogetto	Nizza	100
NUORO	id.	100	Poggibonsi	Siena	100
Oecimiano	Alessandria	100	Poirino	Torino	100
Oggiono	Como	100	Pomarance	Pisa	50
Oleggio	Novara	100	Pontassieve	Firenze	50
Omegna	id.	100	Pont Beauvoisin	Chambéry	100
ONEGLIA	Nizza	100	Pont Canavese	Ivrea	100
Orbassano	Torino	100	Pontedecimo	Genova	100
ORBETELLO	Siena	100	Pontedera	Pisa	100
ORISTANO	Cagliari	100	Pontegrande	Noyara	100
Ormea	Cuneo	100	Ponte S. Pietro	Brescia	100
Ornavasso	Novara	100	Pontestura	Alessandria	100
Orosei	Sassari	100	Ponte Vico	Brescia	100
Orta	Novara	100	Ponte Valtellina	Como	100
Orzinovi	Brescia	100	Ponte Valtravaglia	id.	100
Ospedaletto	id.	100	PONTREMOLI	Parma	50
Ottiglio	Alessandria	50	Ponzone	Alessandria	100
Oulx	Torino	100	Poppi	Arezzo	50
Ovada	Alessandria	100	Porlezza	Como	100
OZIERI	Sassari	100	PORTOFERRAIO	Livorno	100
Paesana	Cuneo	100	Porto Maurizio	Nizza	100
Palazzolo	Brescia	100	Porto S. Stefano	Siena	50
PALLANZA	Novara	100	Portotorres	Sassari	100
Pamparato	Cuneo	50	PRATO	Firenze	100
Pancalieri	Torino	100	Preseglie	Brescia	100
Pandino	Milano	100	Racconigi	Cuneo	100
PARMA	Parma	100	Radicofani	Siena	100
Paulilatino	Cagliari	100	Rapallo	Genova	100
Paullo	Modena	100	RAVENNA	Bologna	100
Paullo	Milano	100	Recco	Genova	100
PAVIA	id.	100	REGGIO	Reggio	100
Pavone	Ivrea	50	Reignier	Chambéry	100
Peccioli	Pisa	50	Revello	Cuneo	100
Pegli	Genova	100	Revere	Cremona	100
Perosa	Torino	100	Rho	Milano	100
Perrero	id.	100	RIMINI	Bologna	100
PESCIA	Lucca	100	Rio Marina	Livorno	50
Pettinengo	Ivrea	100	Rivalta d'Acqui	Alessandria	100
Peveragno	Cuneo	100	Rivara	Torino	100
PIACENZA	Piacenza	100	Rivarolo	id.	100

U F I Z I	DISTRETTO POSTALE AL QUALE APPARTENGONO	Limite delle somme che possono ricevere e pagare	U F I Z I	DISTRETTO POSTALE AL QUALE APPARTENGONO	Limite delle somme che possono ricevere e pagare
Rivarolo Genovese	Genova	100	S. Martino Siccomario	Alessandria	100
Rivoli	Torino	100	S. Martino del Varo	Nizza	100
Robbio	id.	100	S. Michel	Chambéry	100
Robecco	Cremona	100	S. MINIATO	Firenze	100
Roccastrada	Siena	50	S. Pier D' Arena	Genova	100
Rocca S. Casciano	Firenze	100	S. Pier d' Albigny	Chambéry	100
Rocchetta Ligure	Genova	50	S. Quirico	Siena	100
Roccastrone	Nizza	50	S. REMO	Nizza	100
Roccaverano	Alessandria	50	S. Salvatore	Alessandria	100
Romagnano	Novara	100	S. Sebastiano	id.	50
Romano	Brescia	100	S. Secondo	Torino	50
Ronco	Genova	100	S. SEPOLCRO	Arezzo	100
Rosignano	Livorno	50	S. Stefano Belbo	Torino	100
Ruffieux	Chambéry	100	S. Stefano d' Aveto	Genova	100
Rumilly	id.	100	S. Stefano mare	Nizza	100
Sabbioneta	Cremona	100	S. Stefano montagna	id.	50
Sale	Alessandria	100	S. Vincent	Ivrea	100
Sale Mirazzino	Brescia	100	Santhià	Torino	100
Sallanches	Chambéry	100	Saorgio	Nizza	50
Salò	Brescia	100	Sarnico	Brescia	100
SALUZZO	Cuneo	100	Saronno	Milano	100
Saluzzola	Ivrea	100	Sartirana	Novara	100
Samoëns	Chambéry	100	SARZANA	Genova	100
Sampeyre	Cuneo	100	SASSARI	Sassari	100
Sanluri	Cagliari	50	Sassello	Genova	100
Sannazzaro	Novara	100	Sassuolo	Modena	100
S. Margh. di Rapallo	Genova	100	Savigliano	Cuneo	100
S. Maria Maggiore	Novara	100	SAVONA	Genova	100
S. Antioco	Cagliari	100	Scandiano	Modena	800
S. Antonino	Torino	100	Scansano	Siena	100
S. Angelo	Milano	100	Scarena	Nizza	100
S. Benedetto	Cremona	100	Scopa	Novara	100
S. Benigno	Torino	100	Seravezza	Lucca	50
S. Casciano	Firenze	50	Seregno	Milano	100
S. Damiano (Asti)	Torino	100	Serravalle	Alessandria	100
S. Damiano (Cuneo)	Cuneo	100	Sesto Calende	Milano	100
S. Didier	Ivrea	100	Sestri Levante	Genova	100
S. Felice	Modena	100	Sestri-Ponente	id.	100
S. Front	Cuneo	50	Settimo Vittone	Ivrea	100
S. Genix	Chambéry	100	Seni	Cagliari	100
S. Germano	Torino	100	Seysse	Chambéry	100
S. Gervaix	Chambéry	100	Sezzé	Alessandria	100
S. Giorgio Lomellina	Novara	100	SIENA	Siena	100
S. Giorgio	Ivrea	100	Sinalunga	Arezzo	50
S. Giovanni	Arezzo	50	Siniscola	Sassari	100
S. JEAN DE MAURIENNE	Chambéry	100	Solero	Alessandria	100
S. Jeoire	id.	100	Somma	Milano	100
S. Julien	id.	100	Sommariva	Cuneo	100
S. Lussurgiu	Cagliari	100	Soncino	Cremona	100
S. Marcello	Firenze	50	Sondrio	Como	100
S. Martino d' Albaro	Genova	100	Soresina	Cremona	100
S. Martino Lantosca	Nizza	50	Sorgono	Cagliari	100

U F I Z I	DISTRETTO POSTALE AL QUALE APPARTENGONO	Limite delle somme che possono ricevere e pagare	U F I Z I	DISTRETTO POSTALE AL QUALE APPARTENGONO	Limite delle somme che possono ricevere e pagare
Sori	Cenova	100	Varese	Genova	100
Sospello	Nizza	100	Varignano	id.	100
SPEZIA	Genova	100	Varzi	Alessandria	100
Spigno	Alessandria	100	Venasca	Cuneo	100
Stradella	id.	100	Veneria Reale	Torino	100
Strambino	Ivrea	100	Ventimiglia	Nizza	100
Stresa	Novara	100	VERCELLI	Torino	100
Stroppiana	Torino	100	Verdello	Brescia	100
SUSA	id.	100	Verolanuova	id.	100
Suzzara	Cremona	100	Verolengo	Torino	50
Taggia	Nizza	100	Verres	Ivrea	100
Taninges	Chambéry	100	Verzuolo	Cuneo	100
TEMPIO	Sassari	100	Vescovato	Cremona	100
Tenda	Nizza	100	Vespolate	Novara	100
Terra del Sole	Firenze	50	Vestone	Brescia	100
Thones	Chambéry	100	Viadana	Cremona	100
THONON	id.	100	VIAREGGIO	Lucca	50
Ticinetto	Alessandria	50	Vico Canavese	Ivrea	100
Tirano	Como	100	Vico di Mondovì	Cuneo	100
Tonco	Alessandria	50	Vigevano	Novara	100
Torens Sales	Ciamberi	100	Vignale	Alessandria	100
TORINO	Torino	100	Vigone	Torino	100
Torralba	Sassari	100	Vilar del Varo	Nizza	50
Torriglia	Genova	50	Villacidro	Cagliari	100
Torre Laserna	Torino	100	Villafalletto	Cuneo	100
Tortoli	Cagliari	100	VILLAFRANCA (mare)	Nizza	100
TORTONA	Alessandria	100	Villafranca Ponente	Torino	100
Toscolano	Brescia	100	Villanuova d' Asti	id.	100
Tradate	Como	100	Villanuova Mondovì	Cuneo	100
Treccate	Novara	100	Villanuova Solaro	id.	50
Trescorre	Brescia	100	Villavernia	Alessandria	50
Treviglio	id.	100	Vimercate	Milano	100
Trinità	Cuneo	100	Vinadio	Cuneo	100
Trino	Torino	100	Vistrorio	Ivrea	100
Triora	Nizza	50	Viù	Torino	100
Tronzano	Como	100	VOGHERA	Alessandria	100
Tronzano	Torino	100	Vogogna	Novara	100
Ugine	Chambéry	100	Volpedo	Alessandria	50
Uras	Cagliari	100	Volpiano	Torino	50
Utelle	Nizza	100	Volta	Cremona	100
Valdieri	Cuneo	100	Voltaggio	Alessandria	100
VALENZA	Alessandria	100	VOLTERRA	Pisa	100
Valgrana	Cuneo	50	VOLTRI	Genova	100
VARALLO	Novara	100	Yenne	Chambéry	100
Varazze	Genova	100	Zavattarello	Alessandria	50
Varenna	Como	100	Zoagli	Genova	100
VARESE	id.	100	Zogno	Brescia	100

Dalla Soprintendenza generale alle RR. Poste li 20 Dicembre 1859.

Il Segretario Generale
GIUSEPPE NICCOLI





NOTIFICAZIONE

Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio dei Ministri mi trasmette, il seguente telegramma pervenutogli jeri da Torino a ore tre pomeridiane ond'io lo renda di pubblica ragione.

» Con Battello Speciale S. E. il Commendatore Buon-Compagni spera essere » a Livorno Mercoledì 21 stante.

In seguito a tale notizia le onoranze stabilite per il ricevimento della prefata Eccellenza il Governatore Generale della lega delle Provincie dell'Italia Centrale sono differite.

Dalla Prefettura di Firenze li 20 Dicembre 1859.

IL PREFETTO
A. BOSSINI.




NOTIFICAZIONE

Sua Eccellenza il Governatore Generale della Lega delle Province dell'Italia Centrale Commendatore CARLO BON-COMPAGNI giungerà alla Stazione della Via Ferrata Leopolda quest'oggi a ore tre, e il solenne di Lui ricevimento avrà luogo nel modo che fu indicato nel Monitore Toscano del 19 stante.

I Cittadini memori della benemeranza di quest'Uomo egregio verso il nostro Paese e verso l'Italia, vorranno concorrere, non ne dubitiamo, a rendere più splendido il Suo ritorno tra noi.

Dalla Prefettura di Firenze li 21 Dicembre 1859.

IL PREFETTO
A. BOSSINI.



CITTADINI!

Il Governatore della Lega degli Stati dell' Italia Centrale oggi giunge in Firenze; il Commendatore Buoncompagni fra breve sarà in mezzo a noi.

Questa notizia che mi gode l' animo di confermarvi, deve rallegrarci come l' annunzio di un avvenimento doppiamente lieto. Il Governatore della Lega che viene nella Città nostra, segna un nuovo passo verso la unificazione delli Stati Italiani, è un nuovo legame che ci stringe al Regno Sabauda, al Re eletto a reggere i nostri destini; il ritorno del Commend. Buoncompagni in mezzo ai Fiorentini è una festa di famiglia, come il ritorno di un amico, da cui ci separammo con dolore.

La gioja degli animi nostri si faccia dunque manifesta, come si fece palese il rammarico che provammo quando partì; questa sarà la prova più convincente e dei sentimenti che costantemente hanno ispirata la nostra condotta, e della gentilezza di animo che è il più bel pregio del Popolo Toscano.

Dal Palazzo Municipale di Firenze li 21 Dicembre 1859.

IL GONFALONIERE
FERDINANDO BARTOLOMMEI.

POPOLI DELL' ITALIA CENTRALE!

Designato da S. A. R. il Principe EUGENIO di Savoia-Carignano io vengo fra voi per cooperare a mantenere, finchè queste Province non abbiano un assetto definitivo, gli ordini che avete stabiliti; vengo fra voi per assicurarvi della benevolenza del Re e dell' affetto del Piemonte. Allorquando fu interrotta la guerra, per cui tutta l' Italia doveva divenire pienamente signora di sè, voi, fermi nel pensiero che aveva ispirato quella grande impresa, risoluti a non riconoscere alcuna autorità in coloro che l' avevano avversata, vi collegaste affinchè unite insieme le vostre forze riuscissero più valide a respingere ogni violenza che si tentasse contro i vostri diritti.

Mentre il Governo della Toscana e quelli delle Province poste al di là dell' Appennino, più forti oggi dappoichè stanno uniti in un solo reggimento, conservano tutti i poteri che sono loro deferiti dal voto delle Assemblee, io secondo i concerti presi con loro e col Governo del Re, assumo la direzione suprema della Lega, affinchè siano più stretti i vincoli che uniscono fra loro le Province collegate, e più intime le loro relazioni col Piemonte. I legami politici stabiliti fra voi simboleggiano i vincoli di concordia che tengono tutti gli animi uniti nell' amore dell' indipendenza italiana, e che agevolano quella perseveranza a cui vi esortava il Re VITTORIO EMANUELE allorquando accoglieva i vostri voti. Egli non vuole che questa vostra perseveranza sia impedita nè da interventi stranieri, nè da perturbazioni interne, nè da difficoltà economiche.

Egli è capo di un Popolo forte e libero, il quale sta indissolubilmente unito al suo Re per propugnare in pace ed in guerra la causa d' Italia, e riconoscente all' altissima prova di fiducia che gli deste dichiarando di volervi congiungere ad esso, difenderà come suoi i vostri diritti.

Il mondo civile ammirò quanto operaste per assicurare in queste contrade i benefizi dell' indipendenza e della libertà. Colui il

cui nome vivrà immortale nella storia, per avere primo fra i regnanti stranieri proclamato i diritti d'Italia, e per aver condotto in nostro aiuto il valorosissimo esercito francese, **NAPOLEONE III** vi assicura con la sua augusta parola che l'opera vostra non sarà impedita dalle violenze straniere che in addietro soffocarono in Italia i germi della libertà. I Potentati d'Europa stanno per raccogliersi a Congresso e deliberare sui modi di assicurare le sorti d'Italia, riparando gli sconci fatti dai trattati del 1815 che regolarono i diritti dei Principi, ma dimenticarono che vi era in Italia una Nazione italiana. Il Re **VITTORIO EMANUELE** vi comparirà per mezzo de' suoi rappresentanti e vi propugnerà i vostri diritti che sono i diritti d'Italia sanciti dall'eterna giustizia, e consacrati dal sangue dei nostri fratelli che morirono per la Patria. Ora più che mai importa che la temperanza dei propositi, la concordia dei voleri, l'irremovibile costanza nelle risoluzioni, l'osservanza alle leggi ed ai rettori a cui la volontà dei popoli conferì la somma delle cose, vi mostrino degni delle sorti a cui aspirate, e quanto alieni da ogni improntitudine e da ogni aggressione, altrettanto pronti a respingere con la forza chiunque, o al di dentro o al di fuori, si attentasse distruggere l'edificio politico che sorge sulle basi dell'unione, dell'ordine e della libertà. Il mio affetto a queste Provincie vi è già noto; non mi conduce tra voi altra ambizione che quella di secondare la politica italiana iniziata dal Piemonte, e di contribuire alla vostra grande impresa. Fo assegnamento sulla vostra fiducia e sulla cooperazione dei Governanti che, animando e dirigendo i vostri sforzi, si resero già tanto benemeriti della Patria, e che, continuando ad esercitare l'autorità che venne loro attribuita, acquisteranno sempre nuovi titoli alla sua gratitudine.

Livorno 21 Dicembre 1859.

*Il Governatore Generale
delle Provincie collegate dell'Italia Centrale*
C. BON-COMPAGNI.



R. LOTTERIA DI TOSCANA

NOTIFICAZIONE

L' Illustrissimo Sig. ANDREA ODETT Direttore Generale della R. Lotteria di Toscana, rende pubblicamente noto che le Cinquantuna Estrazioni per le quali nel prossimo Anno 1860, i Ricevitori della detta Lotteria sono autorizzati a raccogliere Giuoco per interesse della medesima, si eseguiranno nelle sotto notate Città nei Mesi e giorni di Sabato qui appresso indicati a Ore 12 meridiane, coll' assistenza delle Autorità a ciò designate dalla Legge.


GENNAJO	{	7 Firenze 14 Livorno 21 Roma 28 Firenze	LUGLIO	{	7 Roma 14 Firenze 21 Roma 28 Livorno
FEBBRAJO	{	4 Roma 11 Firenze 18 Roma 25 Livorno	AGOSTO	{	4 Roma 11 Firenze 18 Roma 25 Firenze
MARZO	{	3 Roma 10 Firenze 17 Roma 24 Firenze 31 Roma	SETTEMBRE	{	1 Roma 7 Livorno (*) 15 Roma 22 Firenze 28 Roma (*)
APRILE	{	14 Livorno 21 Roma 28 Firenze	OTTOBRE	{	6 Livorno 13 Roma 20 Firenze 27 Roma
MAGGIO	{	5 Roma 12 Firenze 19 Roma 26 Livorno	NOVEMBRE	{	3 Livorno 10 Roma 17 Firenze 24 Roma
GIUGNO	{	2 Firenze 9 Roma 16 Livorno 23 Roma 30 Firenze	DICEMBRE	{	1 Livorno 7 Firenze (*) 15 Roma 22 Firenze 29 Roma

(*) Le Estrazioni dei 7 e 28 Settembre, e del 7 Dicembre cadono in Venerdì.

Firenze. Dalla Direzione Generale della R. Lotteria di Toscana li 22 Dicembre 1859.

IL SEGRETARIO
ANDREA VANNI.

(Stamperia Reale)



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE**IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA**

Visto il rapporto della Commissione nominata con Decreto de' 20 giugno corrente per proporre la riforma degli studj pratico-legali;

Visto il Decreto di questo stesso giorno, con cui vengono istituite in Firenze alcune Cattedre di insegnamento complementario nella Facoltà legale;

Volendo che i giovani addottorati in legge, i quali si abilitano alla professione di Procuratore e di Avvocato ed agli ufficj di magistrato profittino di un insegnamento istituito principalmente per essi;

Decreta :

Art. 1. Tutti i giovani, che dopo aver preso la laurea in una Università della Toscana vogliono abilitarsi alla professione di

Procuratore e di Avvocato ed agli uffici di Magistrato, devono frequentare le lezioni delle seguenti Facoltà :

- 1.º di Giurisprudenza civile e commerciale ;
- 2.º di Giurisprudenza Criminale di procedura criminale ;
- 3.º di Procedura civile ;
- 4.º di Diritto pubblico costituzionale ; e amministrativo ;
- 5.º di Economia sociale.

Art. 2. Viene abolito il Decreto del 12 ottobre 1851, col quale si permetteva agli addottorati in legge di far le pratiche forensi anco nella Città di Lucca.

Art. 3. Un apposito regolamento determinerà i tempi e i modi dell' insegnamento, e gli esami a cui devono andar soggetti gli studenti.

Art. 4. I Ministri della pubblica Istruzione e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventitre dicembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Viste le disposizioni sull'Amministrazione militare approvate con Decreto de' 14 stante;

Volendo stabilire il Personale che in vista delle attuali emergenze dovrà di presente comporre il Corpo del Commissariato di Guerra e l'Azienda del vestiario militare,

Decreta:

Art. 1. Il Personale del Corpo del Commissariato di Guerra resta provvisoriamente determinato come segue:

- 2 Commissarj di Guerra di 1.^a classe,
- 4 Commissarj di Guerra di 2.^a classe,
- 6 Sotto-Commissarj di 1.^a classe,
- 6 Sotto-Commissarj di 2.^a classe,
- 6 Sotto-Commissarj di 3.^a classe,
- 6 Sotto-Commissarj aggiunti,
- 3 Scrivani di 1.^a classe,
- 3 Scrivani di 2.^a classe.

Art. 2. Il Personale dell' Azienda del vestiario militare con-
sterà di

- 1 Contabile di 1.^a classe,
- 2 Ajuti Contabili di 1.^a classe,
- 2 Ajuti Contabili di 2.^a classe,
- 1 Ajuto Contabile di 3.^a classe,
- 3 Ajuti Contabili di 4.^a classe.

Art. 3. Lo stipendio e le competenze degli Impiegati del
Corpo del Commissariato di Guerra e dell' Azienda del vestiario
militare, saranno rispettivamente ragguagliati a quelle del Corpo
d' Intendenza militare, e del Personale contabile dell' Armata Sarda.


Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del pre-
sente Decreto.

Firenze, li ventiquattro dicembre milleottococinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro Reggente della Guerra
R. CADORNA.





NOTIFICAZIONE

Il Cav. GIUSEPPE PAGNI Soprintendente Generale alle RR. Poste, in esecuzione degli ordini contenuti nel dispaccio del Ministero di Finanze del dì 22 Dicembre corrente, fa noto:

Che col dì primo Gennaio 1860 verrà chiusa la Stazione postale di Vaglia, sulla strada bolognese, e saranno invece ripristinate quelle di Cafaggiolo e di Fontebuona; e che le distanze tra le due suddette Stazioni e le limitrofe saranno regolate come appresso:


Da Cafaggiolo a Montecarelli	poste	1	(cavallo di rinforzo)
» a Fontebuona	»	1	idem
Da Fontebuona a Cafaggiolo	»	1	idem
» a Firenze	»	1	idem
Da Firenze a Fontebuona	»	1	(posta reale e cavallo di rinforzo)

Eguualmente notifica, in ordine al Decreto governativo del dì 29 Settembre 1859, che i prezzi dei servigj pei Viaggiatori in posta, indicati dal Regolamento del 19 Dicembre 1827, ridotti in lire italiane, sono i seguenti:

	LIRE		
	TOSCANE	ITALIANE	
Giornata d'una gubbia di Cavalli in comandata	16 — —	13 44	
Una gubbia di Cavalli, per ogni posta.	6 13 4	5 60	
Buonamano al postiglione	2 — —	1 68	
Mancia allo stalliere per ogni gubbia	— 6 8	0 28	
Un Cavallo da sella per ogni posta.	3 6 8	2 80	
Nolo, per ogni posta {	d'una Carrettella	2 — —	1 68
	d'una Carrozza chiusa	4 — —	3 36

Firenze. Dalla Soprintendenza Generale alle RR. Poste
24 Dicembre 1859.

IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPE NICCOLI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 17 Ottobre 1859, che prorogava sino al primo Gennaio 1860 il valore legale che presentemente hanno il quattrino, il duetto, e il soldo di moneta toscana;

Considerando che le ragioni della proroga continuano tuttora, per lo che convenga prostrarla ad un termine più lungo, il quale per altro si potrà con successivo Decreto abbreviare, se innanzi venisse allestita la quantità necessaria della nuova moneta in centesimi di lira italiana;

Decreta :

Art. 1. Fino al primo del Maggio 1860 il quattrino, il duetto, e il soldo della moneta toscana continueranno ad avere lo stesso valore legale che pel passato.

Art. 2. In tutti i pagamenti che si faranno secondo il nuovo sistema di lire italiane, il quattrino, il duetto, e il soldo saranno valutati secondo il rapporto esatto del valore stabilito già per le monete d'argento, cioè di ottantaquattro centesimi per lira toscana, e quindi il quattrino sarà valutato per un centesimo e due quinti, il duetto per due centesimi e quattro quinti, il soldo per quattro centesimi e un quinto.

Art. 3. Eccettuata la disposizione del superiore Articolo primo, il Decreto del 29 Settembre 1859 resta fermo in ogni altra sua parte.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, ed il Ministro di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventiquattro Dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.



Visto per l'apposizione del Sigillo:
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.



R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che lo avanzamento nei gradi e negli impieghi militari è stato regolato con norme certe ed invariabili onde emanciparlo da qualunque arbitrio;

Considerando che non meno necessario sia lo stabilire per l' Ufficiale le norme altrettanto certe ed invariabili onde garantirgli tutte le posizioni delle quali può trovarsi nel corso della sua carriera,

DECRETA:

Dello Stato degli Ufficiali dell' Armata di Terra e di Mare.

TITOLO I.

Del Grado.

Art. 1. Il grado conferito dal Capo dello Stato costituisce lo stato dell' Ufficiale.

Il grado è distinto dallo impiego.

Art. 2. L' ufficiale perde il grado per una delle cause seguenti:

1. Dimissione volontaria accettata dal Capo dello Stato.
2. Condanna a pena criminale.
3. Condanna a pena correzionale pei reati previsti dal Codice penale militare.
4. Condanna per reato qualunque che a tenore del Codice penale comune importi la pena del carcere, coll'aggiunta della sospensione dai pubblici uffici, e della sorveglianza speciale della Polizia.
5. Destituzione o dimissione pronunciata da un Consiglio di guerra.

Oltre i casi previsti dalle vigenti leggi, la dimissione sarà pure dai Consigli di guerra pronunciata per l'accettazione non sanzionata dal Governo di funzioni, pensioni ed onorificenze date dai Governi stranieri, e per soggiorno oltre 15 giorni fuori dello Stato senza autorizzazione del Governo emanata per organo del Ministero della guerra e della marina.

6. Remozione per offesa al Capo dello Stato e per manifestazione pubblica di un' opinione ostile al Governo costituzionale, alle istituzioni fondamentali dello stato, alle libertà garantite dallo statuto.

7. Remozione per mala condotta abituale e per mancanza contro l'onore.

Art. 3. La remozione ha luogo per Decreto del Governo sulla relazione del Ministro della guerra e della marina, e dietro la proposta di un Consiglio di disciplina o di guerra. L' ufficiale rimosso conserva l' assegnamento accordato agli ufficiali rivotati dall' impiego.

TITOLO II.

Delle varie posizioni dell' ufficiale.

Art. 4. Le posizioni dell' ufficiale sono:

1. Il servizio attivo;
2. La disponibilità;
3. L' aspettativa;
4. La riforma;
5. La rivoazione;
6. La giubilazione.

CAPITOLO I.

Del servizio effettivo.

Art. 5. Il servizio effettivo comprende tanto il servizio attivo, quanto il servizio sedentario.

È in servizio effettivo,

1. L'uffiziale appartenente ad uno dei quadri che costituiscono l'esercito di terra e l'armata di mare, o ad uno dei varii Stabilimenti, Uffici, ed Istituti militari, il quale essendo provvisto d'impiego secondo i rispettivi quadri, vi presti l'opera sua sia in servizio attivo che in quello sedentario.

2. L'uffiziale incaricato temporaneamente di un servizio speciale, o di una missione.

CAPITOLO II.

Della disponibilità.

Art. 6. La disponibilità è la posizione dell'uffiziale idonee al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri e senza impiego.

Tale posizione è assegnata per Decreto Governativo in seguito a decisione presa dal Consiglio dei Ministri, ed è d'ora in poi speciale agli uffiziali generali ed ai comandanti di reggimento o di corpo.

Art. 7. Il ricollocamento in servizio effettivo degli uffiziali in disponibilità ha luogo per Decreto ed a scelta del Governo.

CAPITOLO III.

Dell' aspettativa.

Art. 8. L'aspettativa è la posizione dello uffiziale idoneo al servizio che sia fuori dei quadri dello esercito di terra o dell'armata di mare, sprovvisto d'impiego e non contemplato nei precedenti Art. 5 e 6.

Art. 9. L'uffiziale in servizio effettivo è collocato in aspettativa con Decreto del Governo per una delle seguenti cause:

1. Scioglimento o riduzione di corpo.
2. Soppressione d'impiego.
3. Ritorno dalla prigionia di guerra, quando, durante la medesima, l'uffiziale sia stato rimpiazzato nel suo impiego.
4. Infermità temporarie incontrate per ragioni di servizio.
5. Infermità temporarie non provenienti dal servizio.
6. Motivi di famiglia in seguito a spontanea domanda dell'uffiziale.
7. Sospensione dall'impiego.

Nel Decreto che prescrive il collocamento in aspettativa sarà sempre espresso quale delle indicate cause vi abbia dato luogo.

I motivi menzionati ai periodi 4, 5 e 6 dovranno essere stati giustificati in quelle forme che verranno stabilite con Decreto del Governo.

SEZIONE PRIMA.

Uffiziali in aspettativa per scioglimento o riduzione di Corpo, soppressione d'impiego, ritorno dalla prigionia di guerra, infermità incontrate per ragioni di servizio.

Art. 10. Nel caso di riduzione di corpo, sarà collocato in aspettativa quel numero di uffiziali che ecceda nei varii gradi la forza stabilita dai nuovi quadri del corpo; e di preferenza

1. Gli uffiziali che ne facciano domanda.
2. Gli uffiziali meno anziani di ciascun grado.

Art. 11. Gli uffiziali collocati in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, ritorno da prigionia di guerra, od infermità incontrate per ragioni di servizio, dovranno occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del loro grado ed arma, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, cominciando da coloro che vi fossero da più lungo tempo; quando poi esistesse uguaglianza di data nella posizione di aspettativa, il loro ritorno al servizio effettivo avrà luogo per ordine di anzianità di grado.

Quest'ordine di data per grado si conserverà solo in quanto non ne venga leso il diritto allo avanzamento che spettasse ad altro uffiziale in aspettativa.

È riservata però al Governo la facoltà di stabilire con suo Decreto quelle norme e prescrizioni che valgano ad accertare che i detti uffiziali hanno conservata l'idoneità per riprendere e proseguire il servizio effettivo.

Coloro che fossero con tal mezzo giudicati inabili al servizio effettivo, saranno considerati come sospesi dall'impiego, a tenore della sezione terza di questo capo.

SEZIONE SECONDA.

Uffiziali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, o per motivi di famiglia.

Art. 12. Gli uffiziali in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio o per motivi di famiglia, rimarranno in tale condizione per un'anno.

Spirato questo termine, essi concorreranno cogli uffiziali contemplati nella sezione precedente, e secondo le stesse norme, ad occupare due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma, se non che il tempo utile per il loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dal dì in cui sarà scorso l'anno anzidetto.

Nel caso di chiamata straordinaria sotto le armi, gli uffiziali contemplati in questo articolo potranno essere richiamati in servizio, ancorchè non sia scorso il termine dell'anno sopra stabilito.

Art. 13. Gli uffiziali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, i quali, spirato il termine di un anno divisato nel precedente articolo, venissero richiamati al servizio secondo le norme nel medesimo arti-

colo dichiarate, e che non fossero in grado di riassumerlo per effetto delle loro infermità, saranno giubbilati ovvero riformati, a tenore del Capo 5 della presente legge.

SEZIONE TERZA

Ufficiali in aspettativa per soppressione d'impiego.

Art. 14. L'uffiziale è collocato in aspettativa per sospensione dallo impiego con Decreto del Governo motivato sulla relazione del Ministro della guerra o della marina.

Incorre eziandio nella sospensione dallo impiego l'uffiziale condannato ad una pena qualsiasi per tutto il tempo della pena; salvo, ove occorra, l'applicazione del disposto dall' Art. 27.

Art. 15. La sospensione dallo impiego contemplata al secondo periodo dell' articolo precedente non può durare più di un anno.

Durante questo anno il posto dello ufficiale sospeso sarà conservato vacante.

Qualora però tale posto non possa per sua natura rimanere neppure temporaneamente vacante, l'uffiziale sarà surrogato senza impedirgli di cuoprire altro impiego del suo grado ed arma che si faccia vacante nel corso dell' anno.

Art. 16. Qualora trascorra l' anno senza che l'uffiziale sospeso venga riammesso, egli deve essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina.

Tale Consiglio potrà proporre la continuazione della sospensione per un tempo non maggiore di un altro anno, ovvero la revocazione ai termini del seguente Capo 6 del presente titolo.

Art. 17. L'uffiziale sospeso ha sempre diritto ad essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina in seguito a sua domanda, anche prima che sia trascorso l' anno di sospensione.

In questo caso il Consiglio terrà luogo per quello accennato al precedente articolo, e gli spetteranno le attribuzioni ivi indicate.

Art. 18. I posti degli ufficiali ai quali sia continuata la sospensione dallo impiego oltre l' anno verranno rimpiazzati.

Gli ufficiali cui cessi tale sospensione prolungata saranno, per Decreto del Governo, ammessi a concorrere con quelli contemplati nelle sezioni precedenti, e secondo le stesse norme, per occupare i due terzi degli impieghi che si facessero vacanti nel loro grado ed arma; al quale effetto il tempo utile pel loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dalla data dell' anzidetto Decreto.

SEZIONE QUARTA

Disposizioni comuni alle varie classi di ufficiali in aspettativa

Art. 19. Nei corpi e nei gradi dove lo avanzamento abbia luogo per corpo, gli ufficiali collocati in aspettativa

per riduzione di corpo o soppressione d' impiego (quando la soppressione o riduzione sia comune a tutti i corpi dell' arma rispettiva), per ritorno dalla prigionia di guerra, per infermità temporarie qualunque siano, per motivi di famiglia, o per sospensione dallo impiego confermata da un Consiglio di disciplina, concorreranno ad occupare i due terzi di quelli impieghi soltanto che si facciano vacanti nel corpo a cui appartenevano.

Art. 20. Gli ufficiali che all' epoca del loro collocamento in aspettativa esercitavano cariche o funzioni speciali, occuperanno secondo le norme suddivisate gli impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma o corpo, ma non avranno diritto a rioccupare le cariche od esercitare le precedenti loro speciali funzioni.

Art. 21. Gli ufficiali in aspettativa i quali siano richiamati al servizio effettivo, e comprovino di non poterlo riassumere per infermità, potranno essere conservati nella posizione in cui si trovano per un ulteriore termine non maggiore di un anno, se la malattia non sarà proveniente dal servizio, e di 18 mesi se l' infermità sia invece conseguenza di ferite incontrate per ragioni di servizio. Per tali circostanze sarà provveduto a tenore del precedente articolo 13.

CAPITOLO IV.

Disposizioni comuni alla disponibilità e alla aspettativa.

Art. 22. Durante la disponibilità o l' aspettativa non possono gli ufficiali essere promossi a maggior grado.

L' avanzamento potrà essere conferito a quelli in disponibilità quando siano richiamati in servizio effettivo. Ancora quelli in aspettativa per le cause divise nella sezione prima del capo terzo possono essere promossi; ma nel solo caso che essi vi abbiano diritto secondo la legge d' avanzamento.

Art. 23. Gli ufficiali in disponibilità e quelli in aspettativa contemplati nelle due prime sezioni del precedente cap. 4 possono far valere i loro diritti per la giubbilazione.

Il tempo scorso nella disponibilità e nell' aspettativa è computato per l' anzianità, l' avanzamento e la giubbilazione, come servizio effettivo attivo o sedentario, secondochè l' ufficiale apparteneva a questo od a quello, allorchè venne collocato in disponibilità od in aspettativa.

Nondimeno non sono computati nè per l' avanzamento, nè per l' anzianità del grado.

1. L' anno trascorso in aspettativa per infermità non proveniente dal servizio.

2. Il tempo scorso in aspettativa per sospensione dall' impiego prima della governativa determinazione indicata nel secondo periodo dell' Art. 18.

3. Il tempo scorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio di cui nell' articolo 21.

Il tempo scorso in aspettativa per motivi di famiglia, od il tempo di pena scorso in aspettazione di giudizio, e seguito da condanna, non è computato.

Art. 24. Gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa rimangono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari.

CAPITOLO V.

Delle riforme.

Art. 25. La riforma è la posizione dell'uffiziale senza impiego, che per infermità incurabili non è più ammissibile al servizio effettivo.

Il riformato gode di una pensione vitalizia corrispondente al suo grado ed alla durata del servizio effettivo dal medesimo prestato, Art. 11 del Regolamento sulle pensioni.

La riforma si applica pure agli ufficiali riconosciuti inabili al servizio effettivo, ai termini del penultimo periodo dell' Art. 11.

Art. 26. La riforma ha luogo per Decreto Governativo. Il Governo determina pure con suo Decreto le norme con cui si abbia ad accertare la natura delle infermità che vi diano luogo, e i modi che si dovranno osservare nel collocamento in riforma.

CAPITOLO VI.

Della revocazione dall'impiego.

Art. 27. La revocazione dall'impiego è la posizione dell'uffiziale, il quale non avendo diritto alla giubilazione, è divenuto non più ammissibile al servizio effettivo per alcune delle cause seguenti:

1. Persistenza delle cause che diedero luogo alla sospensione dall'impiego, a tenore del primo periodo dell' Art. 16.

2. Sospensione recidiva, confermata ai termini dello stesso Articolo 16.

3. Negligenza abituale, o mancanza grave in servizio, e contro la disciplina.

4. Matrimonio contratto senza autorizzazione del Governo.

5. Condanna alla pena del carcere di oltre sei mesi; salvo quanto è disposto nell'Art. 2 per le mancanze contro l'onore.

Art. 28. La revocazione dall'impiego ha luogo per Decreto del Governo sulla relazione del Ministro della guerra e della marina, e dietro il parere di un Consiglio di disciplina o di guerra.

CAPITOLO VII.

Della giubilazione.

Art. 29. La giubilazione è la posizione ultima dell'uffiziale.

L'uffiziale giubilato cessa definitivamente dal militare servizio, ed è provveduto di una pensione annua. Egli può tuttavia essere riammesso al servizio in tempo di guerra.

La legge sulle pensioni militari, determina i casi nei quali il militare ha diritto alla giubilazione e le norme con le quali essa procede.

Il Governo ha facoltà di giubilare gli ufficiali anche in tempo di guerra, nei casi in cui, giusta la legge

ora detta, essi hanno diritto alla giubilazione Art. 13 del Regolamento sulle pensioni.

CAPITOLO VIII.

Disposizioni comuni alla riforma, alla revocazione e giubilazione.

Art. 30. Gli ufficiali riformati, revocati e giubilati non sono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari, salvo il disposto del titolo primo della presente legge, per ciò che concerne il grado loro.

TITOLO III.

Degli assegnamenti.

SEZIONE PRIMA.

Ufficiali in servizio effettivo, in disponibilità ed in aspettativa.

Art. 31. La paga degli ufficiali in servizio effettivo è determinata dalle tariffe stabilite per legge.

Art. 32. Gli ufficiali in disponibilità e gli ufficiali in aspettativa per riduzione o scioglimento di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno dalla prigionia di guerra, o per infermità temporarie, avranno ragione;

Se ufficiali generali o superiori, o capitani, alla metà della paga di cui godevano, non tenuto conto degli accessori di paga e delle indennità qualunque;

Se luogotenenti o sottotenenti, ai tre quinti di essa paga.

Gli ufficiali, ai quali pel loro grado, arma, o corpo, erano assegnate razioni di foraggio mentre erano in servizio effettivo, avranno ragione;

Se ufficiali generali, a due razioni di foraggio; gli altri ad una razione.

Art. 33. Gli ufficiali in aspettativa per sospensione d'impiego, avranno ragione;

Se capitani o di maggior grado, ai due quinti della paga di cui godevano, non tenuto conto degli accessori e delle indennità qualunque;

Se luogotenenti o sottotenenti, alla metà della paga medesima.

Detti ufficiali avranno diritto inoltre alle razioni di foraggio stabilite nel precedente articolo, e giusta le norme stesse ivi divisate.

Art. 34. Gli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia, andranno privi di ogni paga e vantaggio, finchè siano ammessi a concorrere, ai termini dell'articolo 12, per occupare i posti che si facciano vacanti nei gradi loro; dal qual tempo essi riceveranno gli assegnamenti stabiliti all' Art. 32.

Art. 35. Gli stipendj ed altri assegnamenti degli ufficiali in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, non possono essere in qualsivoglia guisa alienati.

Ciò nullameno possono i medesimi venir sequestrati ad istanza dei creditori, fino alla concorrenza del quarto per gli ufficiali sino al grado di capitano inclu-

sivamente; del terzo per tutti gli altri ufficiali di maggior grado.

Non sono computati nello stipendio soggetto a sequestro, le somministrazioni in natura, le indennità d'alloggio, le indennità per spese d'ufficio e di rappresentanza, ed il soprassoldo annesso alle medaglie « Al Valor militare ».

Nel caso che gli ufficiali in disponibilità od in aspettativa volessero profittare di quanto è prescritto dal 1.º periodo dell'Art. 23, di far valere cioè i loro diritti per la giubilazione, saranno autorizzati a presentarsi alla R. Corte dei Conti, la quale procederà all'aggiudicazione della pensione cui avessero titolo, sulla totalità dello stipendio assegnato annualmente dai Regolamenti al grado od ai gradi che potessero avere ricevuti negli ultimi tre anni del loro servizio attivo o sedentario, e ciò a tenore dello articolo 38 della vigente legge sulle pensioni militari.

SEZIONE SECONDA.

Ufficiali riformati, rivocati e giubilati.

Art. 36. Gli ufficiali riformati che abbiano un servizio minore di tre anni compiuti non avranno ragione a nessuna indennità.

Coloro per altro cheentino un servizio dai tre anni compiuti ai sei anni parimente compiuti, avranno diritto ad una gratificazione corrispondente ad otto mesi dello stipendio assegnato al grado, col quale l'uffiziale venne riformato. (Vedasi l'Art. 12 periodo 2.º della legge sulle pensioni militari).

Art. 37. Gli ufficiali riformati che hanno prestato un servizio maggiore di sei anni, avranno diritto ad un graduale assegnamento annuo, conforme al disposto dall'art. 12 della legge sulle pensioni militari.

Art. 38. Gli ufficiali rivocati avranno ragione ad un'assegnamento uguale ai tre quarti della pensione, od a quello assegnamento che loro spetterebbe, a tenore dello articolo precedente, ove fossero riformati.

Art. 39. Le pensioni e l'assegnamento vitalizio fissati dai precedenti articoli 37 e 38 sono considerati come pensioni di ritiro, retti con le norme stesse di questa, e cessano o sono sospesi nei casi stessi, in cui cessa od è sospesa la pensione medesima.

È pur retto con le medesime norme, ed è sospeso nei casi stessi suindicati, l'assegnamento temporaneo di cui è parola nell'articolo 36.

Art. 40. L'ammontare delle pensioni di ritiro è determinato dalla legge sulle pensioni militari del 22 Dicembre 1851.

TITOLO IV.

Dei consigli di disciplina.

CAPITOLO I.

Formazione, competenza ed attribuzioni dei Consigli di disciplina

Art. 41. I Consigli di disciplina prescritti dagli articoli 3, 16, 28, di questa legge si compongono di 5 membri di vario grado, secondo il grado dell'uffiziale sottoposto al Consiglio, conforme alle tabelle annesse alla presente legge.

Tali membri saranno designati per turno di anzianità e grado da chi convoca il Consiglio. L'uffiziale ha il diritto di ricusare un membro senza addurne i motivi, purchè ne faccia, entro due giorni da quello del ricevuto avviso, la dichiarazione in scritto al suo Comandante di divisione.

In questo caso il Comandante la Divisione surrognerà il membro ricusato con altro membro a turno fra gli stessi uffiziali.

SEZIONE PRIMA.

Esercito di terra.

Art. 42. I Consigli di disciplina per lo esercito di terra sono di due specie:

1. Consigli di disciplina reggimentali.
2. Consigli di disciplina divisionali.

Art. 43. I Consigli di disciplina reggimentali sono formati in ciascun corpo presso lo stato maggiore del medesimo, per deliberare intorno ai fatti apposti agli uffiziali subalterni di esso corpo.

Art. 44. I Consigli di disciplina divisionali sono formati al capo-luogo di divisione militare territoriale, di uffiziali in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, stanziati o residenti nel territorio della Divisione, e di preferenza nel capo-luogo, esclusi quelli in aspettativa per sospensione dallo impiego.

Essi deliberano intorno ai fatti seguenti:

1. Agli uffiziali superiori o Capitani in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa stanziati o residenti nella Divisione.

2. Agli uffiziali subalterni appartenenti ad un corpo, stato maggiore, istituti militari, e generalmente ad un quadro qualunque dell'esercito, il quale, o per la sua formazione o per altra circostanza, non possa somministrare il Consiglio reggimentale.

3. Agli uffiziali subalterni in aspettativa residenti nella Divisione.

4. Agli uffiziali superiori ed inferiori che siano nel caso contemplato nel penultimo periodo dell'Art. 60.

5. Agli uffiziali subalterni dei Carabinieri reali.

Art. 45. Ove nella Divisione militare, dopo fatta l'applicazione del disposto del seguente Art. 53, non fosse un numero di uffiziali sufficienti a formare il Consiglio divisionale, secondo le norme prescritte nella presente legge,

ne sarà riferito al Ministero della guerra, il quale disporrà onde si completi il Consiglio con ufficiali i più anziani di egual grado della guarnigione del capo-luogo della Divisione più prossima.

SEZIONE SECONDA.

Armata di Mare.

Art. 46. I Consigli di disciplina per l'armata di mare siedono nel luogo di residenza del Comando della R. Marina; e sono di due specie:

1. Consigli di disciplina ordinarij,
2. Consigli di disciplina superiori.

Art. 47. I Consigli di disciplina ordinarij sono composti di ufficiali del corpo a cui appartiene l'uffiziale posto sotto Consiglio; nel solo caso di mancanza od impossibilità di ufficiali del corpo vengono surrogati ufficiali di altro corpo della R. Marina.

Questi Consigli deliberano intorno agli ufficiali subalterni in servizio effettivo nei corpi della R. Marina.

Art. 48. Il Consiglio superiore di disciplina è composto di ufficiali dei corpi della R. Marina in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa stanziati ed a preferenza di quelli residenti nel luogo ove siede il comando della R. Marina, esclusi quelli in aspettativa per sospensione d'impiego, ed è chiamato a deliberare intorno agli ufficiali superiori o capitani dei corpi medesimi in servizio effettivo, in disponibilità ed in aspettativa, non che intorno agli ufficiali subalterni in aspettativa degli stessi corpi.

Art. 49. Ove nel luogo di residenza del Comando della R. Marina, dopo fatta l'applicazione del disposto del seguente Art. 53, non vi fosse un numero d'ufficiali sufficiente a formare tanto un Consiglio ordinario, quanto il Consiglio superiore, detto comando della marina disporrà onde si completi il Consiglio medesimo con ufficiali i più anziani di egual grado altrove stanziati o residenti.

Art. 50. Qualora poi pel grado e l'anzianità dell'uffiziale sottoposto a Consiglio, o per mancanza di altri ufficiali, non si potesse comporre il Consiglio superiore, tale Consiglio sarà completato con ufficiali dell'esercito di terra, ai termini degli Art. 44 e 45.

SEZIONE TERZA.

Consigli di disciplina per gli ufficiali generali dell'esercito di terra e dell'armata di mare.

Art. 51. Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali generali, tanto dell'esercito di terra che dell'armata di mare, sono formati di ufficiali generali in servizio effettivo e in disponibilità od in aspettativa, per deliberare intorno ai fatti apposti ai Maggiori generali o Luogotenenti generali.

Gli ufficiali generali di un'armata sono però chiamati a completare i Consigli concernenti gli ufficiali generali dell'altra, nel solo caso in cui non ve ne sia sufficiente numero in quella.

SEZIONE QUARTA.

Disposizioni comuni a tutti i consigli di disciplina delle due armate.

Art. 52. Non possono far parte dei Consigli di disciplina.

1. I congiunti od affini dell'uffiziale, sui fatti del quale devesi deliberare, sino al quarto grado inclusivamente di computazione civile.

2. Gli autori della lagnanza o del rapporto speciale che ha dato luogo alla convocazione del Consiglio.

3. I Comandanti del corpo o della compagnia cui l'uffiziale appartiene, ed il relatore del Consiglio di amministrazione per l'uffiziale che vi fosse addetto o come membro o come uffiziale contabile; e per gli uffiziali dell'armata di mare, il Comandante della nave a bordo della quale trovavasi l'uffiziale, non che il Luogotenente incaricato del dettaglio sullo stesso bastimento.

Art. 53. In caso di mancanza di uno o più uffiziali del grado prescritto dalle tabelle per la composizione dei Consigli di disciplina, gli uffiziali mancanti saranno rimpiazzati da altri del grado rispettivamente inferiore, purchè più anziani di quello sottoposto al Consiglio medesimo. Qualora ciò non sia possibile, si dovrà risalire agli uffiziali del grado rispettivamente superiore, di modo che in nessun caso trovisi membro di un Consiglio, un'Uffiziale inferiore o meno anziano di grado di colui che vi è sottoposto.

In caso d'impedimento legittimo di uno o più membri fra i designati, gli uffiziali mancanti saranno rimpiazzati da altri dello stesso grado; ed in difetto, nel modo prescritto nel precedente paragrafo di questo articolo.

Art. 54. Se il Consiglio è chiamato a deliberare intorno a fatti apposti ad un uffiziale dei Carabinieri reali, o del battaglione Cannonieri insulari, o del corpo sanitario, dovrà in ogni caso farne parte un uffiziale del corpo rispettivo.

Se il Consiglio è chiamato a deliberare su fatti apposti ad un Cappellano, o ad un veterinario, dovrà far parte di esso un Cappellano od un veterinario.

Per l'effetto di questo articolo potrà, occorrendo, essere chiamato a far parte del Consiglio reggimentale od ordinario un uffiziale sanitario od un veterinario di altro corpo.

Art. 55. Con Decreto reale saranno stabilite le ulteriori norme da osservarsi per l'applicazione del presente capo.

CAPITOLO II.

Procedimento dei Consigli.

Art. 56. I Consigli di disciplina sono convocati per ordine del Ministro della guerra, e marina, secondochè trattasi di uffiziali dell'una o dell'altra armata; e ciò dietro rapporto ufficiale indirizzato al detto Ministro, ed anche senza preventivo rapporto.

I rapporti sono fatti sia spontaneamente, sia die-

tro una lagnanza, dai Comandanti di corpo, o dai Comandanti territoriali da cui l'uffiziale dipende, se trattasi di ufficiale dello esercito di terra; dal Comando della marina se trattasi di ufficiali dell'armata di mare.

La lagnanza può essere inoltrata da qualunque persona si creda lesa; o d'ufficio da uno dei superiori dell'uffiziale che essa concerne.

L'uffiziale, qualunque ne sia il grado, che riceve una lagnanza deve indirizzarla per la via gerarchica al Ministro della guerra e marina.

Art. 57. Occorrendo un Consiglio di disciplina regimentale o divisionale, il Ministro della guerra ordinerà al Comandante la rispettiva Divisione militare territoriale di convocare il Consiglio; e gli trasmetterà contemporaneamente i documenti atti ad illuminare il Consiglio medesimo.

Occorrendo un Consiglio di disciplina ordinario, o superiore, quest'ordine sarà dato dal Ministro della guerra e marina al Comando della marina, mediante l'ugual comunicazione di documenti.

Se si tratta di un ufficiale in aspettativa per sospensione dall'impiego da oltre un anno, i documenti dovranno farne conoscere i motivi, non che le informazioni ricevute per quel periodo di tempo dalle Autorità civili e militari sulla sua condotta e sul suo stato fisico.

Se si tratta di un ufficiale condannato ad una prigionia di oltre sei mesi, fra i documenti sarà annoverata la sentenza.

Art. 58. Chi convoca il Consiglio designa i membri del medesimo ai termini del precedente articolo 41; nomina a Relatore uno fra i membri, che dovrà esser sempre di grado superiore a quello dell'uffiziale sottoposto a consiglio; trasmette al Presidente, per esser quindi rimessi al Relatore, i documenti ricevuti dal Ministero; indica a ciascun membro il giorno, l'ora, il luogo, ed il motivo della convocazione; ordina all'uffiziale imputato di presentarsi al Consiglio.

L'uffiziale soggetto all'inchiesta riceve pure dal Relatore, tre giorni prima almeno, comunicazione degli atti o documenti; e può presentarne o richiederne dei nuovi all'udienza o prima.

Art. 59. Quanto ai Consigli per gli ufficiali generali, gli incumbenti assegnati dall'articolo precedente al Comando della divisione ed al Comando della marina saranno adempiti direttamente dal Ministro della guerra e della marina.

Art. 60. Radunato il Consiglio, il Presidente fa chiamare l'uffiziale ivi sottoposto, ed invita il Relatore a leggere l'ordine di convocazione del medesimo, gli articoli 2 3 11 16 25 27 28 di questa legge, e tutti i documenti relativi al procedimento.

Le persone chiamate ad attestare innanzi al Consiglio sono quindi separatamente introdotte; e ne sono udite le attestazioni.

I membri del Consiglio, e l'uffiziale soggetto all'inchiesta, possono per organo del presidente avere da tali persone gli schiarimenti che stimano opportuni.

Finalmente l'uffiziale di cui si tratta porge le sue osservazioni.

Il Presidente consulta i membri del Consiglio per sapere se sono sufficientemente illuminati: nel caso affermativo, egli fa ritirare l'uffiziale oggetto dell'inchiesta; ed in caso contrario continua l'esame.

Ad ogni modo la deliberazione sarà pronunziata seduta stante, a meno che trattasi di un fatto accaduto in altra Divisione militare, e che l'uffiziale soggetto all'inchiesta appartenga all'esercito di terra, per cui il Consiglio non possa avere sufficienti informazioni; pel qual caso esso deve sospendere la deliberazione, e può esprimere il voto che l'affare sia trattato da un Consiglio residente nella Divisione militare ove il fatto ebbe luogo.

Per gli individui appartenenti all'armata di mare, quando il fatto che motivò la convocazione del Consiglio sia stato compiuto fuori del luogo di residenza del Comando della regia marina, e manchino al detto Consiglio sufficienti schiarimenti, il Presidente potrà spedire sul luogo uno dei membri per assumere quelle informazioni e ragguagli che potrebbero essere riconosciuti all'uopo necessarij.

Art. 61. Ove l'uffiziale imputato non si presenti, né faccia constare il suo legittimo impedimento, il Consiglio delibererà non ostante l'assenza del medesimo, facendone menzione nel processo verbale.

Art. 62. Terminata l'inchiesta, e ritiratosi l'uffiziale che ne fu oggetto, il Presidente, secondo i casi e nei termini qui appresso, stabilisce le seguenti questioni;

Per la rimozione

» 1. Il Sig. è egli nel caso di essere rimosso per offesa al Capo dello Stato?

» 2. Per manifestazione pubblica d'opinione ostile alla monarchia costituzionale ed alle istituzioni fondamentali dello Stato?

» 3. Per manifestazione pubblica ostile alle libertà guarentite dallo Statuto?

» 4. Per mala condotta abituale?

» 5. Per mancanza contro l'onore?

Per la sospensione

» 1. Il Sig. in aspettativa per sospensione dall'impiego da oltre un'anno, è egli nel caso di essere confermato in tale sospensione?

» 2. Il Sig. in aspettativa per sospensione dall'impiego, è egli nel caso di essere confermato in tale sospensione? Ed in caso positivo, dovrà siffatta sospensione prolungarsi oltre l'anno?

Per la rievocazione

» 1. Il Sig. in aspettativa per sospensione dall'impiego, è egli nel caso di essere rievocato per persistenza nelle cause che diedero luogo alla sua sospensione?

» 2. Il Sig. in aspettativa per sospensione recidiva confermata, è egli nel caso di essere rievocato dall'impiego?

» 3. Il Sig. è egli nel caso di essere rievocato per negligenza abituale?

» 4. Per mancanza grave in servizio?

» 5. Per mancanza grave contro la disciplina?

» 6. Per matrimonio contratto senza l'autorizzazione del Governo?

7. Il Sig. condannato per oltre sei mesi di carcere con sentenza del è egli nel caso di essere rivotato?

Art. 63. Il Consiglio non potrà deliberare sopra nessun'altra questione che su quelle indicate nel precedente articolo.

Il Presidente potrà provocare separatamente, secondo i casi, tante votazioni, quanti sono i motivi che a tenore di questa legge danno luogo alla rimozione, alla sospensione od alla rivotazione.

I membri del Consiglio voteranno sopra a ciascuna delle questioni proposte per ordine inverso di anzianità.

La votazione avrà luogo per scrutinio segreto; la maggioranza costituirà il parere del Consiglio.

Art. 64. Detto parere sarà espresso nel processo verbale, il quale verrà compilato dal membro relatore, sottoscritto da tutti i membri del Consiglio, e mandato da chi convocò il Consiglio al Ministro della guerra o della marina, insieme coi relativi documenti.

Art. 65. Le sedute del Consiglio hanno luogo a porte chiuse.

Il Consiglio è sciolto di pieno diritto, tosto che abbia espresso il suo parere sull'affare per cui è stato convocato.

Art. 66. In tempo di guerra il Comandante in capo di un'esercito, ed i Comandanti dei corpi distaccati, hanno facoltà di convocare i Consigli di disciplina e di sottoporvi gli ufficiali da essi dipendenti.

Un Decreto reale prescriverà la speciale applicazione delle norme della presente legge al caso di guerra.

Art. 67. Il Comando di una Divisione navale all'estero, sì in tempo di pace che di guerra, potrà convocare a bordo un Consiglio di disciplina ordinario, seguendo le norme prescritte dalla presente legge; ed ove l'uffiziale sottoposto al Consiglio sia riconosciuto colpevole, sarà sospeso dalle proprie funzioni, e nella prima occasione spedito al luogo di residenza del Comando superiore della marina, al quale dovranno pure essere trasmessi i relativi documenti onde siano rivolti al Ministro della marina.

Nella stessa guisa detto Comandante potrà convocare un Consiglio superiore di disciplina, quando la formazione del medesimo sia possibile. In caso diverso gli ufficiali che vi dovrebbero essere sottoposti saranno inviati al luogo di residenza del Comando superiore della marina, per essere chiamati colà davanti al Consiglio.

Art. 68. Il parere dei Consigli di disciplina non può essere modificato dal Governo che in favore dell'uffiziale.

TITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 69. Le disposizioni della presente legge saranno ancora applicabili ai Cappellani, agli ufficiali di sanità militare, ai veterinari, ed a tutti gli altri impiegati la cui carica, a tenore di speciali regolamenti, corrisponde ad un grado militare secondo il grado a cui gli uni e gli altri sono assimilati.

Art. 70. Gli ufficiali che attualmente appartengono a categorie, o sono in condizioni non contemplate nella presente legge, continueranno a rimanersi nella loro condizione attuale, finchè il Governo abbia specialmente determinato per ciascuno di essi, avuto riguardo alle loro ragioni ed ai motivi per cui furono collocati in dette categorie o condizioni.

Gli ora detti ufficiali, e gli ufficiali prima d'ora collocati in disponibilità, finchè rimarranno nell'attuale loro posizione, non che gli ufficiali riformati prima della promulgazione della presente legge, continueranno a godere degli attuali loro assegnamenti, secondo le leggi preesistenti.

TITOLO VI.

Divisioni territoriali militari.

Per l'applicazione della presente legge, il territorio della Toscana viene considerato come formante due Divisioni militari territoriali composte come appresso.

PRIMA DIVISIONE MILITARE

Firenze — Capo-luogo

Compartimento di Firenze
detto di Arezzo
detto di Siena.

SECONDA DIVISIONE MILITARE

Livorno — Capo-luogo

Compartimento Lucchese
detto Pisano
Governo di Livorno
Governo dell'Elba
Compartimento Grossetano, comprese le Isole dell'Arcipelago Toscano.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione della presente legge, la quale avrà pieno vigore col 1.º Febbraio 1860.

Firenze, li 24 Dicembre 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Visto per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

(L. S.)

TABELLE DELLA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

SECONDO IL GRADO DEGLI UFFIZIALI

RIMANDATI INNANZI AI MEDESIMI

ESERCITO DI TERRA

TABELLA PRIMA

CONSIGLI REGGIMENTALI

Sottotenenti

1. L'uffiziale superiore che segue immediatamente il Comandante del corpo, *Presidente*

- 1 Capitano
- 1 Luogotenente
- 2 Sottonenenti

Luogotenenti

1 L'uffiziale superiore che segue immediatamente il Comandante del corpo, *Presidente*

- 1 Maggiore
- 1 Capitano
- 2 Luogotenenti.

TABELLA SECONDA

CONSIGLI DIVISIONALI

Sottotenenti, Luogotenenti, o Capitani.

- 1 Maggiore generale, *Presidente*
- 1 Luogo-tenente Colonnello
- 1 Maggiore
- 1 Capitano
- 1 Uffiziale del grado stesso dello ufficiale chiamato innanzi al Consiglio

Maggiori

- 1 Maggiore generale, *Presidente*
- 1 Colonnello
- 1 Luogotenente Colonnello
- 2 Maggiori

Luogotenente Colonnello

- 1 Maggiore generale, *Presidente*
- 2 Colonnelli
- 2 Luogotenenti Colonnelli

Colonnello

- 1 Luogotenente generale, *Presidente*
- 2 Maggiori generali
- 2 Colonnelli

ARMATA DI MARE

TABELLA TERZA

CONSIGLI ORDINARI E SUPERIORI

Guardia marina di prima classe o, Sottotenenti

1. L'uffiziale superiore che sarà immediatamente dopo il Comandante del corpo, o quello ufficiale superiore designato dal Comando della Regia Marina, *Presidente*.

1 Luogotenente di Vascello di prima o seconda classe, o capitano.

- 1 Sottotenente di Vascello o luogotenente
- 2 Guardia marina di prima classe o sotto tenenti

Sottotenenti di Vascello o Luogotenente

1 L'uffiziale superiore che segue immediatamente il Comandante del corpo, o quello ufficiale superiore designato dal Comando della marina, *Presidente*

1 Capitano in seconda di Vascello o Maggiore

1 Luogotenente di Vascello di prima o seconda classe
o Capitano

2 Sottotenenti di Vascello o Luogotenenti

**Luogotenenti di Vascello
di prima o seconda classe, o capitani**

1 L'uffiziale superiore che sarà immediatamente dopo il Comandante del corpo, o quell'uffiziale superiore designato dal Comando della Marina, *Presidente*

2 Capitani in seconda di Vascello, o Maggiori

2 Luogotenenti di Vascello di prima o seconda classe

o Capitani

Capitani in seconda di Vascello o Maggiori

1 Contrammiraglio, o Maggior generale, *Presidente*

1 Capitano di Vascello di prima o seconda classe,
Colonnello

1 Capitano di Fregata, o Luogotenente colonnello

2 Capitani in seconda di Vascello, o Maggiori

Capitani di Fregata o Luogotenenti Colonnelli

1 Contrammiraglio, o maggior generale, *Presidente*

2 Capitani di Vascello di prima o seconda classe,

o Colonnelli

2 Capitani di Fregata o Luogotenenti Colonnelli

**Capitani di Vascello
di prima o seconda classe o Colonnelli**

1 Vice Ammiraglio o luogotenente generale, *Presidente*

2 Contr' Ammiragli, o Maggiori generali

2 Capitani di Vascello di prima e seconda classe o
Colonnelli

COMUNE ALLE DUE ARMATE**TABELLA QUARTA****CONSIGLI PER GLI UFFIZIALI GENERALI****Maggior generale o Contr' Ammiraglio**

1 General d'armata, o Ammiraglio, *Presidente*

2 Luogotenenti generali o Vice-ammiragli

2 Maggior generali o Contr' Ammiragli

Luogotenente generale o Vice Ammiraglio

1 Generale d'armata o Ammiraglio, *Presidente*

2 Luogotenenti generali o Vice-ammiragli

Firenze, 24 Dicembre 1859.

Il Ministro della Guerra.

R. CADORNA



R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto de' 5 Ottobre prossimo passato, che ordina nel primo Gennajo milleottocentosessanta l'attivazione del Catasto nella Comunità di Capannori, compresa nel già Ducato di Lucca:*

Visto l' Art. 3 § 7, e l' Art. 46 della Legge del 26 febbrajo 1848:

Decreta:

Articolo Unico. A datare dal primo Gennajo milleottocentosessanta, e limitatamente al territorio della Comunità di Capannori, dovrà intendersi surrogata alla trascrizione, tenuta provvisoriamente ferma dalla Legge del 26 febbrajo 1848 nella Città e territorio di Lucca, la voltura estimale tanto per gli effetti ipotecarj, come per quelli della prescrizione, a norma della Legge del 2 Maggio 1836, e delle Leggi successive.

I Ministri dell' Interno, di Giustizia e Grazia, e delle Finanze, sono, in quanto rispettivamente li concerne, incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventisei Dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*


R. BUSACCA.

Visto per l'apposizione del Sigillo:

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

L. S.



R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Trovando conveniente di mantenere anco nel futuro Anno 1860 l'ammontare della Tassa personale nella stessa cifra nella quale è stata imposta da sette anni a questa parte.

Decreta :

Art. 1. La Tassa personale esigibile a profitto del R. Erario nel prissimo futuro Anno 1860 è stabilita nella somma di Lire Italiane un milione trecentoquarantaquattromila.

Art. 2. Il reparto sopra le singole Comunità è determinato nelle quote che risultano dal seguente prospetto.

Art. 3. Per la percezione della Tassa e pel successivo pagamento alla Cassa dello Stato, dovranno osservarsi i modi e termini prescritti finqui sotto le sanzioni penali stabilite dagli ordini esistenti.

Art. 4. Il Ministro dell'Interno, e delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventisei Dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA



Visto per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

PROSPETTO

del Reparto della Tassa personale da corrispondersi per l'Anno 1860, dalle Comunità della Toscana alla Cassa della R. Depositeria Generale e rispettivamente alle Casse delle Prefetture

COMPARTIMENTO FIORENTINO		Segue il Compartimento Fiorentino	
Comunità	TASSA PERSONALE	Comunità	TASSA PERSONALE
			<i>Riporto Lire It.</i> 146,783
1 Bagno Lire It.	5,115	25 Firenze »	103,223
2 Bagno a Ripoli »	10,928	26 Firenzuola »	6,586
3 Barberino di Mugello . . . »	7,485	27 Fucecchio «	9,572
4 Barberino di Val d' Elsa . »	6,808	28 Galeata »	2,226
5 Borgo S. Lorenzo »	8,925	29 Galluzzo »	11,306
6 Brozzi »	7,841	30 S. Gaudenzio »	2,302
7 Calenzano , »	4,145	31 Greve »	7,409
8 Cantagallo »	2,445	32 Incisa »	2,986
9 Campi »	8,736	33 Lamporecchio »	5,267
10 Capraja »	2,121	34 Lastra a Signa »	8,106
11 Carmignano »	7,241	35 Legnaja »	8,295
12 S. Casciano »	9,546	36 Londa »	1,701
13 Casellina e Torri »	7,568	37 S. Marcello »	3,725
14 Castel Fiorentino »	5,422	38 S. Maria in Monte »	2,827
15 Castel Franco di Sotto . . »	3,860	39 Marliana »	2,596
16 Cerreto »	4,095	40 Marradi »	5,195
17 Certaldo »	4,372	41 S. Miniato »	12,755
18 S. Croce »	5,006	42 Modigliana »	4,297
19 Cutigliano »	1,159	43 Montajone »	7,371
20 Dicomano »	2,818	44 Montale »	5,666
21 Dovadola »	1,630	45 Montecalvoli »	1,092
22 Empoli »	13,448	46 Montelupo »	4,368
23 Fiesole »	8,736	47 Montemurlo »	1,848
24 Figline »	7,333	48 Montespertoli »	6,006
	<i>Segue Lire It.</i> 146,783		<i>Segue Lire It.</i> 373,508

Segue il Compartimento Pisano		COMPARTIMENTO SENESE	
Comunità	TASSA PERSONALE	Comunità	TASSA PERSONALE
<i>Riporto</i>	Lire It. 16,905		
5 Campiglia „	1,642	1 Abbadia S. Salvatore Lire It.	3,293
6 Capannoli „	1,873	2 Asciano „	4,418
7 Casale „	609	3 Asinalunga „	6,279
8 Cascina „	13,461	4 Buonconvento „	1,924
9 Castagneto „	2,024	5 S. Casciano dei Bagni „	2,008
10 Castellina Marittima „	949	6 Casole „	2,768
11 Castelnuovo di Val di Cecina „	1,684	7 Castellina in Chianti „	2,428
12 Chianni „	1,684	8 Castelnuovo Berardenga „	5,309
13 Colle Salvetti „	4,242	9 Castiglion d' Orcia „	1,235
14 Fauglia „	3,776	10 Cetona „	2,734
15 Guardistallo „	949	11 Chianciano „	1,550
16 Lajatico „	1,142	12 Chiusi Città „	2,818
17 Lari „	6,892	13 Chiusdino „	2,079
18 Lorenzana „	949	14 Colle „	5,271
19 S. Luce „	1,344	15 Gajole „	3,310
20 Montecatini di Val di Cecina „	2,449	16 S. Gimignano „	5,149
21 Montescudajo „	743	17 S. Giovanni d' Asso „	966
22 Monteverdi „	491	18 Masse del Terzo di Città „	3,129
23 Orciano „	475	19 Masse del terzo di S. Martino „	3,452
24 Palaja „	7,132	20 Montalcino „	4,570
25 Peccioli „	4,133	21 Montepulciano „	9,223
26 Pisa „	41,278	22 Monteriggioni „	2,352
27 Piombino „	1,134	23 Monteroni „	2,352
28 Pomarance „	4,133	24 Monticiano „	1,390
29 Ponsacco „	2,159	25 Murlo „	1,592
30 Pontedera „	7,111	26 Piancastagnajo „	2,062
31 Riparbella „	1,151	27 Pienza „	1,940
32 Rosignano „	3,242	28 Poggibonsi „	5,254
33 Sassetta „	416	29 S. Quirico „	1,176
34 Suvereto „	542	30 Radda „	2,243
35 Terricciola „	2,108	31 Radicofani „	1,659
36 Vecchiano „	3,817	32 Radicondoli „	2,360
37 Vicopisano „	7,884	33 Rapolano „	2,662
38 Volterra „	9,119	34 Sarteano „	3,003
	Lire Italiane 159,642		<i>Segue</i> Lire It. 103,958

Segue il Compartimento Senese		Segue il Compartimento Aretino	
Comunità	TASSA PERSONALE	Comunità	TASSA PERSONALE
<i>Riporto</i> Lire It. 103,958		<i>Riporto</i> Lire It. 109,647	
35. Siena	„ 17,728	23 Lucignano	„ 2,990
36 Sovicille	„ 5,082	24 Marciano	„ 1,726
37 Torrita	„ 3,066	25 Monte S. Maria	„ 2,054
38 Trequanda	„ 2,251	26 Monte S. Savino	„ 5,981
		27 Monte Mignajo	„ 1,403
		28 Monterchi	„ 2,020
		29 Montevarchi	„ 7,766
		30 Ortignano	„ 659
		31 Pian di Scò	„ 2,159
		32 Pieve S. Stefano	„ 2,927
		33 Poppi	„ 4,112
		34 Pratovecchio	„ 2,999
		35 Raggiolo	„ 517
		36 S. Sepolcro	„ 6,237
		37 Sestino	„ 1,693
		38 Stia	„ 2,067
		39 Subbiano	„ 2,197
		40 Talla	„ 1,617
		41 Terranuova	„ 5,384
		42 Val d'Ambra	„ 1,412
			Lire Italiane 167,567
COMPARTIMENTO ARETINO		COMPARTIMENTO GROSSETANO	
1 Anghiari	Lire It. 4,544	1 Arcidosso	Lire It. 2,822
2 Arezzo	„ 30,143	2 Campagnatico	„ 1,659
3 Badia Tedalda	„ 1,550	3 Castel del Piano	„ 2,646
4 Bibbiena	„ 3,671	4 Castiglion della Pescaja	„ 928
5 Bucine	„ 4,544	5 Cinigiano	„ 1,772
6 Capolona	„ 1,617	6 S. Fiora	„ 2,885
7 Caprese	„ 1,243		
8 Castel Focognano	„ 2,058		
9 Castel Franco di Sopra	„ 2,192		
10 Castel S. Niccolò	„ 3,276		
11 Castiglion Fiorentino	„ 9,841		
12 Castiglione Ubertini	„ 365		
13 Cavriglia	„ 3,053		
14 Chitignano	„ 853		
15 Chiusi in Casentino	„ 1,550		
16 Civitella	„ 3,738		
17 Cortona	„ 19,669		
18 Due Comuni di Laterina	„ 659		
19 Fojano	„ 6,056		
20 S. Giovanni	„ 3,872		
21 Laterina	„ 1,558		
22 Loro	„ 3,595		
	<i>Segue</i> Lire It. 109,647		<i>Segue</i> Lire It. 12,712

Segue il Compartimento Grossetano

Comunità	TASSA PERSONALE
<i>Riporto Lire It.</i>	12,712
7 Gavorrano »	1,412
8 Grosseto »	1,412
9 Isola del Giglio »	508
10 Magliano »	504
11 Manciano »	1,310
12 Massa Marittima »	3,872
13 Monte Argentario »	1,394
14 Montieri »	1,882
15 Orbetello »	1,651
16 Pitigliano »	2,117
17 Roccalbegna »	1,999
18 Roccastrada »	2,504
19 Scansano »	1,802
20 Sorano »	2,474
Lire Italiane 37,553	

GOVERNO DI LIVORNO

1 Livorno Lire It.	77,969
2 Longone »	1,483
3 Marciana »	2,608
4 Portoferraio »	2,125
5 Rio »	1,810
Lire Italiane 85,995	

RECAPITOLAZIONE

Fiorentino. Italiane L.	558,718
Lucchese. »	202,440
Pisano. »	159,642
Senese »	132,085
Aretino »	167,567
Grossetano »	37,553
Governo di Livorno »	85,995

Lire Italiane 1,344,000



R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per le regole della giustizia e della libertà del lavoro non deve tollerarsi verun aggravio imposto in tempi infelici all'esercizio delle arti e dei mestieri;

Decreta:

Art. 1. La navigazione pel fiume d'Arno, e pel Fosso o Canale fra Pisa e Livorno è restituita alla sua piena libertà: conseguentemente:

a) Il transito dei Navicelli e delle Madiate al Sostegno, o Callone di Castel Franco di Sotto, è permesso in qualunque ora di giorno e di notte.

b) Le tasse dette di *Navigazione*, di *Sostegno* o di *cateratte*, sono interamente abolite.

Art. 2. Le Notificazioni del 10 Febbraio 1816, e del dì 11 Gennajo 1845, e il Decreto del 13 Novembre 1851, e ogni altro Ordine e consuetudine in contraddizione al presente Decreto, sono abrogate.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventisette Dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Visto per l'apposizione del Sigillo:

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

L. S.



IL MINISTRO

DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO, E DEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli Articoli 13 e 14 del Decreto de' 18 Marzo 1853, col quale si ordina l'essiccazione del Padule di Bientina.

Visto il progetto di Regolamento presentato dal Municipio di Bientina per la distribuzione in preselle dei terreni bonificati ai Bientinesi che ne abbiano il diritto

ORDINA

Art. 1. È approvato il Regolamento annesso alla presente Ordinanza col quale vengono stabilite le norme da osservarsi per la regolare distribuzione in preselle ai Bientinesi che ne abbiano il diritto, a forma del Decreto suddetto, dei Terreni che anderanno a risultare bonificati per l'essiccazione del Lago e Padule di Bientina.

2
Art. 2. Il Prefetto di Pisa, mediante un Commissario speciale di nomina governativa, e di concerto col Direttore delle opere di essiccazione del Lago e Padule suddetti, provvederà alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze li Ventisette Dicembre milleottocentocinquantanove:

*Il Ministro delle Finanze,
del Commercio e dei Lavori Pubblici*
R. B U S A C C A.

Il Segretario Generale del Ministero
F. C A R E G A.

REGOLAMENTO

per la divisione in preselle dei Terreni bonificati che anderanno a risultare dalla essiccazione del Padule di Bientina, in Ordine alla Legge del 18 Marzo 1853.

T I T O L O I.

Delle Persone Concessionarie.

Art. 1. Decorsi otto giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento il Gonfaloniere della Comunità di Bientina inviterà per mezzo di Editto tutti coloro che ai termini degli Articoli 13 e 14 del Decreto de' 18 Marzo 1853 possono essere compresi fra i Concessionarj delle Preselle, a presentare le rispettive istanze. Saranno ammessi a conseguire la presella che sarebbe spettata al loro Genitore, i figli maschi di chiunque aveva al 10 Aprile 1852 i requisiti prescritti dal Decreto

suddetto, e sia morto prima della pubblicazione della lista di che al successivo Articolo 17 comunque non abbiano l'età stabilita dall' Articolo 5 e purchè giustifichino di esser poveri e di avere continuato dopo la morte del Padre l' industria di pescatore o rivenditore di pesce da lui esercitata.

Art. 2. Nell' Editto suddetto si stabiliranno i giorni e le ore nelle quali saranno ricevute le predette istanze, procurando che decorra un termine non minore di giorni otto da quello dell' affissione dell' Editto, al primo fra i giorni designati.

Art. 3. Le istanze che sopra dovranno presentarsi nella Cancelleria e Ufficio del Censo di Vicopisano, e queste in doppio originale. Il Cancelliere restituirà alla parte interessata uno di detti originali dopo di avere ivi attestata la esibita; prendendo nota di questa in apposito Registro (che sarà cartolato e dovrà esser parafato dal Pretore locale) con numero d' ordine corrispondente a quello da riportarsi nella esibita. Questo Registro dovrà chiudersi giorno per giorno, e nell' ultimo dovranno intervenire alla chiusura di esso (che avverrà nell' Ave Maria della Sera) il Pretore, il Gonfaloniere del Comune di Bientina, e il Cancelliere Ministro del Censo suddetto. Il Registro così chiuso dovrà la stessa sera esser trasmesso alla Prefettura di Pisa per ivi restare depositato.

Per tale ricevimento d' Istanze è stabilito il termine di rigore di giorni quindici, non compresi fra questi quelli festivi d' intero precetto.

Art. 4. Chiuso il Registro nel modo che sopra saranno consegnate al Gonfaloniere tutte le istanze e relative giustificazioni.

Art. 5. Le istanze da presentarsi a forma del precedente Articolo primo enunceranno il nome, cognome, nome del Padre del richiedente, e la condizione di Pescatore, o battello, cioè rivenditore di pesce: e dovranno essere accompagnate; 1.º dai documenti constatanti la povertà; 2.º dalla fede di nascita, dalla quale si rilevi che il richiedente aveva al 10 Aprile 1852 l' età di 18 anni compiuti; 3.º dal Certificato del Parroco che attesti essere il concorrente originario di Bientina, o ivi dimorante stabilmente dal 10 Aprile 1849 in poi.

Art. 6. Il Magistrato comunale procederà a scegliere fuori del suo seno una Commissione che pronunzii sulle istanze predette e coerentemente al successivo

Art. 9. Questa Commissione sarà composta di otto individui, ed il Magistrato nominerà altri quattro supplenti per il caso di impotenza nei primi ad assistere alle adunanze della Commissione stessa. Ai suddetti otto individui si aggiungeranno tre Legali a nomina del Prefetto di Pisa.

Art. 7. Questa Commissione così composta di undici individui, tutti con voto deliberativo, deciderà dell' ammissione o rigetto delle istanze presentate a pluralità di voti, e per squittinio segreto. I Decreti di esclusione dovranno essere sommariamente motivati.

Art. 8. Il Prefetto di Pisa prescieglierà fra i componenti suddetti quegli che dovrà presiedere la Commissione e chi dovrà far le funzioni di Segretario, e compilare il relativo verbale.

Art. 9. La Commissione dovrà dichiarare relativamente ad ogni istanza.
1. Se consta della povertà.

4
2. Se ha esercitato la pesca o la rivendita del pesce dal 10 Aprile 1849 in appresso.

3. Se è originario del Comune di Bientina o ivi domiciliato fino dal 10 Aprile 1849 in appresso. Le istanze saranno esaminate con l'ordine cronologico indicato nel Registro di esibita.

Art. 10. Non dovrà fra i pescatori o battelli essere considerato povero chiunque possieda beni immobili che abbiano una rendita imponibile di Lire 150 almeno al netto dei Canoni Livellari. Peraltro potrà la Commissione, per escludere la povertà, fondare la sua convinzione, non solamente sul possesso di beni immobili, ma ancora sopra il godimento di rendite o lucri di qualunque altra specie.

Art. 11. Le Adunanze della Commissione saranno costituite legalmente quando siano presenti cinque Membri nominati dal Municipio e due Legali. Qualora per l'impedimento di alcuni dei componenti nominati dal Municipio la Commissione non si trovi in numero sufficiente per deliberare potranno i Membri presenti invitare alla Adunanza uno o più supplenti secondo il bisogno. Alla sostituzione peraltro dei Legali impediti provvederà la Prefettura di Pisa.

Art. 12. Occorrendo per l'esame che sopra diverse sedute, al termine di ciascuna di esse sarà chiuso il verbale che verrà firmato dal Presidente e Segretario.

Art. 13. Oltre alle prove che verranno dedotte dai richiedenti, la Commissione, quando lo creda potrà domandare gli opportuni schiarimenti a chi e come crederà più opportuno, non curato in tal caso l'ordine cronologico della risoluzione delle Istanze.

Art. 14. Compiuto il giudizio sulle Istanze predette, compilato il processo verbale di chiusura firmato come sopra; viene questo consegnato al Gonfaloniere con tutte le carte e documenti relativi. Dopo di che la Commissione si ritiene sciolta a tutti gli effetti.

Art. 15. Il Gonfaloniere pubblica allora con Editto i nomi degl'individui inclusi, e degli esclusi dalla concessione delle preselle, e rende ostensibili nella residenza Comunitativa per giorni otto consecutivi, esclusi quelli festivi d'intiero precetto e in ore determinate i motivi di esclusione, e ne rilascia copia gratuitamente agl'interessati.

Art. 16. Entro quindici giorni da quello nel quale avverrà la pubblicazione delle liste degli inclusi e degli esclusi, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere avanti il Consiglio di Prefettura di Pisa dai Decreti della Commissione che accordano o negano l'ammissione. I ricorsi dovranno essere esibiti alla Segreteria della Prefettura suddetta.

Art. 17. Dopo la decisione del Consiglio di Prefettura, che non è sottoposta ad alcun rimedio ordinario o straordinario, resta irretrattabilmente stabilito il numero ed il nome degli ammessi, ed a cura del Gonfaloniere di Bientina si pubblica la lista definitiva degli aventi diritto al conseguimento delle preselle.

TITOLÒ II.

Della Formazione delle Preselle.

Art. 18. Il Consiglio Generale del Comune di Bientina col mezzo dell' Ingegnere Comunale designerà sul terreno tutte le strade che reputerà conveniente aprire nel terreno già Padule, specialmente avuto riguardo all' appresellamento, ed il Magistrato sempre col mezzo dell' Ingegnere Comunale sceglierà i 264 quadrati agrari a forma del Decreto de' 18 Marzo 1853 sopracitato nel modo che crederà il più utile per il maggiore interesse della Comunità, per disporne previa approvazione superiore; ed aprire le fosse di scolo.

Art. 19. Appena certificato irretrattabilmente il numero delle persone, come all' Art. 17 il Gonfaloniere con opportuno Editto in coerenza all' Art. 1 richiamerà in uno o più giorni certi, tutti coloro che convivono insieme, a dichiarare se vogliono in un sol corpo le preselle dovute, a diversi individui d' una famiglia.

Art. 20. Nei giorni ed ore designate il Gonfaloniere e due Priori con intervento di un Notaro, riceveranno tali dichiarazioni, e ne sarà compilato apposito verbale.

Art. 21. La dichiarazione che sopra dovrà essere emessa da tutti gli individui aventi diritto: e se qualcuno sia assente dovrà essere rappresentato da un Procuratore munito di regolare mandato. Il silenzio, fa ritenere la volontà presunta di volere la presella distinta.

Art. 22. Emessa la dichiarazione che sopra, e chiuso l' ultimo verbale, non sarà ricevuta veruna istanza; ed il Magistrato commetterà all' Ingegnere Comunale il progetto delle preselle, ed in tante categorie, quante ne occorra per dare piena esecuzione alle dichiarazioni di che nei precedenti Articoli.

Art. 23. Nella formazione delle preselle l' Ingegnere terrà per norma il valore fondiario, e non la estensione superficiale; e ne compilerà la pianta con le occorrenti numerazioni.

Art. 24. La pianta suddetta sarà resa ostensibile agli interessati in un periodo di giorni otto, e verranno ricevute tutte le osservazioni che da essi venissero fatte in scritto: sulle quali osservazioni, sentito il parere dell' Ingegnere, pronunzia irrevocabilmente il Magistrato.

Art. 25. Deciso sulle osservazioni di che nel precedente Articolo, il Magistrato anche contemporaneamente, dichiarerà eseguibile il progetto, e subito a spese della Comunità verranno divise le preselle da fosse campericcie, onde non avvenga confusione di confini.

T I T O L O III.

Della Assegna delle Preselle.

Art. 26. Appena dichiarato eseguibile il Progetto d' appresellamento, ed aperte le fosse divisorie le preselle, il Magistrato destinerà il giorno, e l' ora della estrazione, la quale verrà eseguita nella Chiesa Parrocchiale di Bientina.

Art. 27. La estrazione verrà fatta alla presenza del Collegio dei Priori e di un Notaro che si rogherà del processo verbale.

Art. 28. Saranno ammessi ad assistere alla estrazione soltanto gli Individui aventi diritto alla presella, ma non verrà concessa ad essi per qualsiasi ragione la parola, e saranno remossi coloro che turbassero la quiete della seduta.

Art. 29. Saranno preparate due Urne, in una delle quali saranno pubblicamente posti tanti numeri progressivi, cominciando dalla unità, quante saranno le preselle d' una Categoria, e nell' altra saranno collocati i nomi di tutti gli aventi diritto a conseguire una di quelle preselle.

Art. 30. Il Gonfaloniere estrarrà dalla prima urna il numero della Presella che verrà subito registrato nel verbale, e quindi estrarrà dalla seconda urna il nome dell' individuo cui tocca in sorte, e così si continuerà a compiere la estrazione. Quando una data categoria si componga di una sola presella perchè un solo sia l' individuo, o più individui ma che abbiano prescelto l' ottenere una presella riunita, non ha luogo in questo caso la estrazione. I numeri indicativi le preselle dovranno essere in cifre arabe, ma ripetuti in tutte lettere.

Art. 31. Terminata la estrazione della prima Categoria, si procederà con lo stesso sistema alla imborsazione ed estrazione delle categorie successive; finchè non sia compita l' assegna di tutte le preselle.

Art. 32. Il verbale della estrazione verrà chiuso e firmato dalla Magistratura e dal Notaro.

Art. 33. Nei giorni successivi, ed al più presto ed a cura del Gonfaloniere (e se è possibile a dieci individui per volta) si procederà alla stipulazione d' un pubblico istrumento, col quale retrotraendosi al giorno della estrazione, si cederà agli aventi diritto il pieno dominio della rispettiva presella, descrivendo le preselle rispettive che si cedono con titolo gratuito.

Art. 34. Ogni cessionario si obbligherà dal giorno della estrazione in perpetuo di corrispondere le imposte Regie e Comunitative di Fiumi e Fossi come pure la Tassa di Bonificazione e qualunque altra gravezza che potesse in avvenire essere imposta per qualunque titolo o causa. La spesa dell' atto e la copia a ciascuno assegnatario, sarà a carico della Comunità concedente.

Art. 35. Terminata la stipulazione dei Contratti verranno depositate presso il Cancelliere Ministro del Censo di Vicopisano le fedì pro-decima all' effetto che vengano eseguiti gli addaziamenti in conto degli Acquirenti, e per questa prima operazione il pubblico Erario non perciperà verun diritto.

Art. 36. La Direzione del pubblico Censimento al più presto accampionerà le superficie occupate dalle strade, fosse di scolo, e addazierà tutto il terreno che col prosciugamento del Lago addiviene produttivo, in testa dei rispettivi proprietari. Sarà presa nota poi nell'arruoto descrittivo, e all'appoggio degli indicati contratti, del titolo pel quale essi posseggano il fondo che in conto loro si addazia.

Art. 37. Eseguiti i reparti della rendita imponibile verranno richiamati i Concessionarj a rimborsare rispettivamente alla Comunità quanto possa aver pagato per Dazj ed altre imposizioni dal dì dell'estrazione delle preselle in poi.

T I T O L O I V .

Disposizioni Generali.

Art. 38. Appena pubblicato il presente Regolamento il Magistrato potrà procedere con i proprietari privati a quelle permutate delle proprietà Comunali palustri che stimerà più utili per riunire in un sol corpo il possesso; e così per ottenere una più regolare formazione delle preselle, strade, e fossi di scolo. Ove non sia conciliabile la permuta, potrà il Comune espropriare il fondo che occorra; colle regole tracciate dagli Art. 30 31 32 33 della più volte citata Legge dei 18 Marzo 1853.

Art. 39. Tali permutate verranno approvate dal Consiglio di Prefettura di Pisa; e quando per concludere la detta permuta il Magistrato concedesse una maggiore estensione di Suolo, ricevendone in conguaglio, o un prezzo, o una corrispondenza annua, sempre da approvarsi dal detto Consiglio di Prefettura, in tal caso il Magistrato, quando sceglierà i dugentosessantaquattro quadrati agrari di che all'Art. 13 del citato Decreto de' 18 Marzo 1853 dovrà imputare in conto dei medesimi la estensione in più ceduta ai permutanti, onde non venga a diminuirsi ai poveri concessionarj delle preselle, la estensione ad essi dovuta.

Art. 40. Tutte le spese ed onorarj di ogni specie che occorreranno per portare ad effetto l'appresellamento, dovranno posare a carico della Comunità.

Art. 41. Le preselle saranno formate appena che la Direzione generale delle opere del Bonificamento di Bientina dichiara la convenienza di eseguirle, avuto riguardo allo stato delle opere avanzate di essiccazione, onde il giudizio peritico sopra il valore dei terreni da concedersi abbia elementi al più possibile certi ed immutabili per la depressione delle Acque.

Art. 42. Qualora dopo la pubblicazione della lista di che nell'Art. 17 avvenga la morte di qualche Concessionario, saranno ammessi a succedere nella presella che sarebbe spettata al defunto, i suoi eredi e successori secondo le norme prescritte dalle patrie Leggi vigenti in proposito.

Art. 43. Qualunque sia la estensione della presella, si intende consegnata a corpo, e non a misura e contro il Comune non potranno giammai intentarsi di-


spute sia per confini, sia per pretese servitù, dovendosi intendere trasferito il dominio come spetta al cedente con titolo grazioso e gratuito, e senza alcuna responsabilità e garanzia d'evizione per parte del cedente medesimo.

Art. 44. In tutto quello e quanto concerne la esecuzione del presente Regolamento, dovrà usarsi carta senza bollo, e senza formalità di Registro. Peraltro i pubblici Istrumenti di che al precedente Art. 33 verranno esarati nella carta consueta voluta dagli Ordini e per una volta solamente saranno permesse in carta libera le Copie Autentiche di detti Contratti soltanto per ogni Concessionario.

Art. 45. Perchè tutto il procedimento ordinato del presente Regolamento resulti con la dovuta pubblicità, tutti i verbali e le deliberazioni della Commissione, e del Magistrato che sopra, verranno trascritte in un duplice Registro esente dal Bollo che dopo la estrazione sarà depositato uno nell'Archivio della Cancelleria e Ufficio del Censo di Vicopisano, e l'altro nella Prefettura di Pisa.

V. R. BUSACCA.

F. CAREGA.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo che la corrispondenza telegrafica, colla modicità delle Tasse e la speditezza nel servizio acquisti il maggior sviluppo di cui è suscettibile,

Decreta:

Art. 1. La Tariffa delle Tasse per tutti i Dispacci Telegrafici, che si voglion trasmessi da un luogo all'altro nell'interno della Toscana, qualunque siane la distanza, è regolata nel modo che segue:

Per un Dispaccio semplice si pagherà lire italiane 1, 50. E dispaccio semplice quello, che non contiene più di dieci parole. Per ogni serie, o frazione di serie, di cinque parole che si aggiungano alle dieci, si pagheranno centesimi cinquanta, oltre la Tassa del Dispaccio semplice.

Art. 2. Non vengon computate come facienti parte del Dispaccio, e son trasmesse gratuitamente cinque parole per l'indirizzo e la firma. Qualora l'indirizzo e la firma comprendessero più di cinque parole, il di più vien considerato come parte del Dispaccio.

Art. 3. Ferme restando le Tariffe pei Dispacci che si spediscono fuori di Toscana, resta abolita la Tassa di consegna, che si è percepita sinora pei Dispacci provenienti dall'estero.

Art. 4. Il pagamento delle Tasse per tutti i Dispacci indistintamente verrà fatto mediante l'apposizione di francobolli di un valore equivalente sul dispaccio manoscritto.

Art. 5. I Dispacci muniti di francobolli saranno dai mittenti depositati in una buca a ciò destinata, dopo di che suoneranno il campanello per avvertire i Telegrafisti.

Art. 6. Una Tabella indicante le tasse da pagare secondo i paesi ai quali i Dispacci si vogliono trasmettere, sarà esposta al pubblico in tutti i luoghi destinati alla vendita dei francobolli.

Art. 7. Non saranno dagli Uffizj telegrafici spediti quei dispacci, che non si troveranno muniti di francobolli, o che lo saranno per un valore inferiore alla Tassa dovuta.

Art. 8. La nuova Tariffa pei Dispacci dell'Interno della Toscana comincerà ad aver vigore dal dì primo del milleottocentosessanta. Il pagamento mediante francobolli, quando sarà annunziato nel giornale ufficiale.

Art. 9. Provvisoriamente, e sino a nuove disposizioni, stante la mancanza della moneta erosa in centesimi effettivi, nei soli pagamenti delle tasse telegrafiche, la lira italiana sarà valutata crazie 14, la mezza lira, o centesimi cinquanta, crazie 7.

Art. 10. Tutte le disposizioni legislative riguardanti il servizio telegrafico continueranno ad aver vigore, in quanto non ostano al presente Decreto.

Art. 11. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventotto dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici*

R. BUSACCA.

C I R C O L A R E

ai Sigg. Comandanti dei Corpi, Depositi, Istituti e Dicasteri militari, sul nuovo ordinamento dell' Amministrazione Militare.

Nell'atto in che mi accingo a pubblicare all' Esercito le disposizioni sull' Amministrazione militare, approvate dal Governo con Decreto del 14 stante, ravviso non pur opportuno ma necessario richiamare l' attenzione della SV. Illustrissima su i principii che con le disposizioni stesse rimangono stabiliti, e che possono considerarsi siccome salde fondamenta su cui poggiar deve quell' ordinamento da me desiderato in tutta l' amministrazione medesima.

Dalla partizione degli uffici incumbenti al Ministero ed al nuovo Corpo del Commissariato di Guerra la SV. rileverà chiaramente come la Direzione dell' Amministrazione Militare cessi col primo Gennajo imminente di aver vita, e come appunto per questo, tanto i Commissariati quanto i Corpi vengano a tenere comunicazione diretta col Ministero della Guerra.

Siffatto innovamento di cose, tuttochè si debba per ora mandare ad effetto conservando gli antichi sistemi di contabilità, nondimeno è a riguardarsi siccome essenzialissimo ed utilissimo avvenimento nell' amministrazione dell' esercito, imperciocchè essa, e per la direzione immediata del Ministero della Guerra e per le maggiori facoltà accordate ai Commissariati, procederà più franca e spedita, più conforme e più accomodata ai bisogni della milizia, e a mano a mano progredendo verso quella perfezione possibilmente maggiore, acquisterà sempre più quella stima e quella considerazione ond' è grandemente capace.

Il Ministero della Guerra mentre ha dovuto usare al nuovo Corpo del Commissariato tutta quella larghezza di attribuzioni necessaria ad assicurare sì la buona direzione dei servizi, sì il completo sindacato delle operazioni, ha voluto eziandio portare a quel grado di altezza, che le attribuzioni stesse concedono; i funzionari destinati a comporre esso Corpo. I quali il Ministero medesimo confida a ragione che operosamente ed in ogni parte corrisponderanno ai tanto gravi quanto delicati loro uffici, essendogliene arrischiabile e la irreprensibile condotta, ed il molto zelo di cui han dato non dubbie prove fin qui. Ed è pur il Ministero anzidetto fiducioso ad un' ora che il personale incaricato della esecuzione dei servizi amministrativi, onde tratta il Capitolo nono delle preaccennate disposizioni, saprà anch' esso adempire alle non meno gravi ingerenze affidategli; e con la sua alacre operosità rendendo certa la felice riuscita dei servizi stessi saprà ancor mostrar chiaramente che posson benissimo essergli attribuite facoltà maggiori delle presenti, secondo che collo svolgimento del sistema ora introdotto si ha in mente di fare. Da queste maggiori facoltà, ove sieno bene amministrate, emergeranno vantaggi sommi e all' erario e al benessere del soldato, ed infine lo esercito tutto, oltre che profittarne, raggiungerà viepiù quell' alto grado di reputazione che solo raggiungono gli eserciti capaci a bene amministrarsi da sè.

Ed a questo io mirando, a questo volendo con tutte le forze dell' animo pervenire, stimo opportuno significare solo una volta che, mentre sarò grato a coloro che daran mano al buono andamento dell' amministrazione militare, e mostreranno tenerla in pregio agevolandone lo studio ed aiutandone il perfezionamento, così saprò dirittamente sdebitarmi verso chi, o per non saperne o per altro, reputandola cosa accessoria nell' arte militare, volesse detrarre al suo merito.

Ma perchè giova supporre che non avrà luogo a muover querela d'inconvenienti siffatti, io mi accingo fidentemente a percorrere quella via di riordinamento per me tracciata, via che, ampliata da norme rettamente sicure, non può, come sopra è detto, non condurre a felicissimi risultati.

Che se per le vicissitudini trascorse non lievi ostacoli ci si parano innanzi, questi spronar ci debbono animosi alla meta; imperciocchè, se noi li superiamo, se tra mezzo ad essi conduciamo non pur normalmente le operazioni, ma e ne miglioriamo i sistemi, noi anco per questo lato aggiungeremo una alle tante e possenti prove di forza e di merito che abbiamo dato di potere degnamente sederci nella grande famiglia delle Nazioni.

Fu un momento in cui a cagione degli innumerevoli movimenti inevitabili in un Esercito che dallo stato di pace passa repentinamente a quello di guerra, l'amministrazione militare si trovò sconvolta dalla piena di tante necessità e di tante operazioni alle quali non era minimamente preparata. Ora mi è lieto però soggiungere come, in grazia della non mai abbastanza lodata istituzione dei Depositi, resa vie più efficace da quella di un apposito Commissariato di Guerra, e mercè le cure che tutti ci siamo dati per riordinare e porre in evidenza la contabilità, che è lo specchio dell'amministrazione, potremo in breve dar conto al paese delle nostre gestioni, dimostrandogli chiaramente non pur lo ammontare delle spese, ma che è più, la cagione di ciascuna di esse.

È superfluo notare come al buon riuscimento della cosa occorra che i conti decorsi sieno ben tosto definitivamente assestati, e che quelli corretti sieno regolarmente tenuti.

Per questo appunto i Depositi rammentino, è già fu loro ordinato, che nel correr del primo trimestre del prossimo anno dovranno non solo aver completato l'assestamento della contabilità a tutto il 31 Dicembre, ma averla liquidata eziandio, dacchè tenere in sospenso le gestioni è il massimo dei difetti dai quali un'amministrazione può essere sovvertita.

Ed i Signori Comandanti di Corpo eccitino i rispettivi Comandanti delle Compagnie attive, primi fra gli Agenti della esecuzione dei servizi dell'amministrazione militare, a tenere in giorno i pochi registri che col sistema di contabilità in campagna sono loro affidati; così come ad esser pronti a trasmettere ai rispettivi Depositi i debiti documenti tanto necessari a dar sesto alle cose.

Oltrechè raccomando loro di vigilare che ogni soldato sia munito del proprio libretto, e che questo sia tenuto al corrente, acciò e il soldato sappia ognora come viene amministrata la propria massa e si abbia all'occorrenza un mezzo di sicuro riscontro per verificare la contabilità in generale.

Raccogliendo il detto fin qui, il nuovo assestamento delle cose amministrative, già in gran parte iniziato, nè aprirà la via a scorgere più chiaro la dove è necessario il miglioramento, e l'amministrazione militare venendo dal lato suo ad acquistare largo campo a tutto vedere, a sindacar tutto, con sagace accorgimento renderà impossibile qualunque abuso.

Firenze addì 28 Dicembre 1859.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Illustrissima Signora

Col nuovo anno entreranno in ufficio le Rappresentanze Municipali uscite dalla libera elezione dei cittadini, ed io sento il bisogno di rivolgere una parola di fiducia e di speranza ai Gonfalonieri, giacchè molto mi preme di stabilire tra essi ed il Ministero dell' Interno quelle relazioni leali e benevole, dalle quali mi riprometto assai più che vantaggi amministrativi.

Il suffragio popolare e la nomina governativa, pongono i nuovi Gonfalonieri nella felice condizione di avere insieme la confidenza dei Cittadini e quella del Governo. Se essi sapranno usare a dovere di questa duplice forza che posseggono, potranno giovare alla patria in modo efficacissimo, non solo con una savia direzione delli interessi comunali, ma ancora con quella autorità che indirizza al bene pubblico le volontà dei singoli, e che è tanto più rispettata quanto è più indipendente. L' autorità dei pubblici funzionarj specialmente oltre i limiti della pura esecuzione delle Leggi, non sempre può ottenere quei buoni effetti che si debbono sperare dai Gonfalonieri; i quali più conosciuti e meglio ascoltati dalle popolazioni, possono avere sullo spirito pubblico una salutare influenza. Però nel mio concetto l' azione del potere politico dovrebbe compiersi coll' azione del potere municipale, quando, come fra noi, tanto l' uno che l' altro sono animati da uno stesso principio e dirigono i loro sforzi ad uno stesso fine.

Se fossimo in tempi normali e se il Governo non avesse altra cura che quella di bene amministrare il paese, io mi limiterei ad eccitare la S. V. a ben condurre la azienda comunale, a preparare con le savie discussioni degli interessi locali, quella più larga partecipazione che avranno in seguito i cittadini al governo dello Stato. Ma oggi tali sono le condizioni nostre da richiedere a tutti coloro che hanno mano nella cosa pubblica, un concorso illimitato alla grande impresa a cui ci siamo accinti. Redimere l' Italia dalla servitù straniera, costituire la nazione in modo da bastare a se stessa sotto il reggimento di un Re guerriero e mantentore di fede, non può essere opera del solo Governo centrale, ma di tutti i poteri costituiti, intorno ai quali deve svolgersi l' operosità incessante dei cittadini.

Alla S. V. che ha dato prove non dubbie del suo affetto per la causa nazionale, non è necessario che io dica per quanti modi l' Autorità municipale può adoperarsi utilmente al suo completo trionfo. Mantenere la concordia negli animi e la perseveranza nei propositi; distruggerè gli errori popolari e gli artifizii dei nostri nemici; mantenere il savio entusiasmo nelle moltitudini; promuovere i nobili sacrifici per la patria, sono altrettante maniere nelle quali i Gonfalonieri possono giovare all' impresa nazionale. Tra breve ad essi verrà pure affidata la nuova legge sul reclutamento militare, e sarà questa bella occasione per mostrare quanto essi sappiano intendere le supreme necessità della patria.

Sig. Gonfaloniere della Comunità
di

L'Italia deve essere salvata dal senno e dalle armi dei suoi figli, e la Toscana ha il dovere di mostrarsi pari alle altre provincie sorelle. E come altrove si videro i giovani coscritti di un Comune rifiutare la designazione della sorte, e tutti correre volentieri a farsi soldati nell'esercito nazionale, così tra noi si veda la gioventù delle città e delle campagne venire spontanea a crescere i battaglioni che daranno valore ai nostri voti. L'Europa più che alle nostre parole guarda ai nostri atti, e come ammira la nostra concordia animata da una grande idea, così vuole essere convinta della nostra forza.


Da queste brevi considerazioni apprenderà la S. V. quale cooperazione io mi auguri dalle nuove Rappresentanze comunali e più ancora dai Gonfalonieri.

Dando una larga applicazione ai miei concetti, la S. V. più che sodisfare al desiderio del Ministro, avrà la coscienza di aver meritato della patria.

Accolga le proteste del mio profondo ossequio

Li 28 Dicembre 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.



R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come lo Spedale degli Alienati di Bonifazio fatto angusto per la cresciuta popolazione, male si presti a quelle provvidenze che i progressi della scienza e i diritti della umanità reclamano per gli infelici che vi sono racchiusi;

Considerando come il traslocamento di questo Manicomio alla Villa suburbana di Castel Pucci implichi non poche difficoltà, le quali è savio consiglio di vedere risolte da uomini competenti, prima d'impegnare la finanza in una spesa che vuol essere giustificata da sicuri vantaggi,

Decreta:

Art. 1. È nominata una Commissione per esaminare la convenienza del traslocamento del Manicomio dello Spedale di Bonifazio alla ricordata Villa di Castel Pucci.

Art. 2. La Commissione sarà composta come segue:

Del Commissario dell' Arcispedale di S. Maria Nuova e Stabilimenti annessi Cav. Dario Baldini,

Soprintendente alle Infermerie degli Stabilimenti suddetti
Cav. Prof. Pietro Cipriani,

Direttore Medico del Manicomio di Bonifazio Prof. Francesco Bini,

Cav. Prof. Luigi Del Punta,

Ingegnere-Architetto Cav. Giuseppe Martelli,

Ingegnere-Architetto Giuseppe Cappellini.

Art. 3. La Commissione si farà carico di esaminare primieramente la convenienza del proposto traslocamento agli effetti della cura degli Alienati; in secondo luogo dovrà considerare tutte le conseguenze che la distanza della Villa di Castel Pucci da Firenze avrebbe sull'economia del Manicomio, sia rispetto all'amministrazione, sia rispetto alla vigilanza, sia rispetto ai mezzi curativi; finalmente dovrà giudicare del danno che la traslocazione potrebbe recare agli studj pratici delle malattie mentali, che ora agevolmente si fanno nello Spedale di Bonifazio.

Art. 4. Sopra queste ed altre questioni la Commissione riferirà al Governo il suo parere, proponendo quella risoluzione che crederà conveniente.


Art. 5. Il Ministro dell'Interno provvederà che tanto per la visita dei locali, quanto per l'esame dei progetti architettonici, la Commissione abbia tutti quei sussidj che il Governo è in caso di darle.

Dato in Firenze, li ventotto Dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo procedere alla riforma delle Leggi e Regolamenti attualmente in vigore per l'Amministrazione dei Fiumi e Fossi della Provincia Pisana con lo scopo di attuare un ordinamento, che tutelando la ragione pubblica, non sia di ostacolo, anzi sia di aiuto all'agricoltura e alle industrie della provincia medesima,

Decreta:

Art. 1. È affidato ad una Commissione l'incarico di esaminare le Leggi e Regolamenti, non che lo stato presente dell'Amministrazione dei Fiumi e Fossi della Provincia Pisana, e di proporre senza indugio le Leggi e i provvedimenti che reputerà necessari al conseguimento dello scopo enunciato.

Art. 2. La Commissione di che al precedente articolo è composta dei seguenti membri:

Conte Guglielmo Cambray Digny Direttore Generale dei Possessi dello Stato, Presidente;

Cav. Avv. Giuseppe Carega;

Ingegnere Paolo Folini;

Professore Luigi Pacinotti;

Dottor Rinaldo Ruschi, Segretario.

Art. 3. La Commissione è autorizzata a far qualunque ricerca negli Archivj della Prefettura e della Deputazione dei Fiumi e Fossi di Pisa nell'interesse degli Studj che deve fornire.

Art. 4. È assegnato per residenza alla Commissione il locale dell'attuale Deputazione.


Art. 5. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventotto Dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto dell' otto Ottobre decorso, il quale aboliva le linee doganali che separavano la Toscana, da Parma, da Modena, e dalle Romagne;

Considerando che stante i concerti presi per riunire sotto unica amministrazione le rendite delle Dogane e delle Regalie dei sali e tabacchi spettanti alle varie provincie del Regno, v' a stabilirsi un nuovo ordinamento incompatibile colla continuazione dell' appalto del tabacco,

Decreta:

Art. 1. L' appalto della Regalia del tabacco concesso al Cav. Priore Emanuele Fenzi in virtù della Risoluzione del cessato Governo in data del 19 Luglio 1858, e del conseguente Contratto del dì 14 Luglio 1859 rogato Spighi per un novennio da comin-

ciare col primo Ottobre passato, è risoluto in tronco col trentuno di questo mese, per causa di pubblica necessità.

Art. 2. Dal primo Gennajo prossimo milleottocentosessanta, e fino a nuove disposizioni, la Regalia del tabacco sarà condotta direttamente dall'Amministrazione Generale delle RR. Dogane e Aziende riunite.


Art. 3. Sotto l'influenza della dichiarazione di che nell'Articolo primo, rimangono riservati all'appaltatore Cav. Fenzi i diritti alle indennità che possono competergli ai termini di ragione.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventinove Dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici*
R. BUSACCA.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il rapporto della Commissione incaricata di proporre un regolamento per l'Istituto agrario delle RR. Cascine dell'Isola,

Decreta:

Art. 1. L'annesso regolamento per l'Istituto agrario delle RR. Cascine dell'Isola è approvato e deve considerarsi come parte integrante del presente Decreto.

Art. 2. Il Ministro della Istruzione pubblica, e quello delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici, ognuno per la parte che gli spetta, provvederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li trenta dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA



NOTIFICAZIONE

L'infra scritto PROVVEDITORE dell'Azienda de' Presti e Arruoto di questa Città in coerenza al disposto dal vigente Regolamento rende pubblicamente noto:

Primo. Che la Vendita a pronti Contanti dei Pegni appartenenti alla Condotta di Lettera Y del Presto a' Pilli fatti nel corso dell'ora cadente Anno 1859, i quali non saranno stati riscossi o trapassati in tempo debito, avrà luogo nei seguenti Mesi del venturo anno 1860; cioè saranno venduti

Nel Mese di Febbraio	i Pegni della Lettera Y 1. e 2.
Nel Mese di Marzo	quelli di Lettera Y 3.
Nel Mese di Aprile	quelli di Lettera Y 4.
Nel Mese di Maggio	quelli di Lettera Y 5.
Nel Mese di Giugno	quelli di Lettera Y 6.
Nel Mese di Luglio	quelli di Lettera Y 7.
Nel Mese di Agosto	quelli di Lettera Y 8.
Nel Mese di Settembre	quelli di Lettera Y 9.
Nel Mese di Ottobre	quelli di Lettera Y 10.
Nel Mese di Novembre	quelli di Lettera Y 11.
E nella prima metà del Mese di Dicembre ,	quelli di Lettera Y 12.

Secondo. Che chiunque desiderasse profittare del Benefizio di trapassare senza sborso di sorte Pegni esistenti in detto Presto a' Pilli, che entra in refinizione, nell'altro Presto a' Pazzi che riassume nel futuro Anno l'Impegnazione, potrà dirigersi all'Arruoto Santo Spirito non più tardi del Mese immediatamente precedente a quello indicato di sopra per la Vendita dei Pegni non riscossi di ciascuna lettera, all'uopo di effettuare il desiderato passaggio o *trapasso* mediante il pagamento dei Meriti scaduti e della Tassa di prima Impegnatura, salvo il rimborso all'Arruoto medesimo della differenza che si verificasse nella nuova stima del Pegno, comunemente espressa colla parola *calo*.

Saranno conseguentemente per regola generale e ordinaria *trapassati* a richiesta degli aventi interesse al Presto a' Pazzi i Pegni fatti al Presto a' Pilli coll'ordine seguente:

- Nel Genn. 1860 quelli fatti nel Genn. e Febb. 1859. della Lettera **Y** 1. e 2.
 Nel Febbraio 1860 quelli fatti nel Marzo 1859. . . della Lettera **Y** 3.
 Nel Marzo 1860 quelli fatti nell' Aprile 1859 . . . della Lettera **Y** 4.
 Nell' Aprile 1860 quelli fatti nel Maggio 1859 . . . della Lettera **Y** 5.
 Nel Maggio 1860 quelli fatti nel Giugno 1859. . . della Lettera **Y** 6.
 Nel Giugno 1860 quelli fatti nel Luglio 1859 . . . della Lettera **Y** 7.
 Nel Luglio 1860 quelli fatti nell' Agosto 1859 . . . della Lettera **Y** 8.
 Nell' Agosto 1860 quelli fatti nel Settembre 1859. della Lettera **Y** 9.
 Nel Settembre 1860 quelli fatti nell' Ottobre 1859 della Lettera **Y** 10.
 Nell' Ottobre 1860 quelli fatti nel Novembre 1859 della Lettera **Y** 11.
 E nel Novembre 1860 quelli fatti nel Dicembre 1859 della Lettera **Y** 12.

Terzo. Che rimanendo prescritta a tutto Dicembre del futuro Anno 1860 l'azione quinquennale per esigere i resti della Vendita dei Pegni appartenenti alla Condotta di Lettera **Q** del Presto a' Pazzi, resteranno inoltre esigibili (riservato sempre all' Azienda il diritto del compenso degli scapiti ove hanno avuto luogo) i resti de' Pegni venduti delle qui appresso notate Condotte, cioè

- Quelli della Condotta di Lettera **V** del Presto a' Pilli sono esigibili a tutto Dicembre 1861.
 Quelli della Condotta di Lettera **R** del Presto a' Pazzi sono esigibili a tutto Dicembre 1862.
 Quelli della Condotta di Lettera **X** del Presto a' Pilli sono esigibili a tutto Dicembre 1863.
 Quelli della Condotta di Lettera **S** del Presto a' Pazzi sono esigibili a tutto Dicembre 1864.

Dall' Azienda dei Presti e Arruoto di Firenze
 li 30 Dicembre 1859.

IL PROVVEDITORE
 Avv. DOMENICO TOSI.

REGOLAMENTO

per l' Istituto Agrario delle RR. Cascine dell' Isola istituito con Decreto del R. Governo della Toscana del dì 29 Novembre 1859.

TITOLO I.

Scopo dello Stabilimento.

Art. 1. L' Istituto agrario delle Cascine dell' Isola è inteso a propagare specialmente nella classe dei possidenti le cognizioni necessarie all' industria rurale ed insieme a diffondere la propensione verso questo importante ramo delle risorse della Toscana.

Art. 2. Questo scopo sarà raggiunto mediante

- 1.° Le Lezioni orali,
- 2.° Le Lezioni da darsi sul terreno,
- 3.° Le culture esemplari e le pratiche giornaliere che lo Stabilimento mostrerà in ogni tempo dell' anno,
- 4.° L' esibizione continua degli arnesi, macchine e prodotti,
- 5.° La diffusione dei semi di piante.
- 6.° Le pubblicazioni.
- 7.° La biblioteca,
- 8.° Le esposizioni.

TITOLO II.

Direzione e dipendenze dello Stabilimento.

Art. 3. Direttore dell' Istituto delle Cascine sarà il Direttore *pro tempore* delle RR. Possessioni dello Stato.

Art. 4. Esso dipenderà dal Ministero della Pubblica Istruzione in tutto ciò che spetta all' insegnamento, e da quello delle Finanze in quanto può avere relazione alla parte amministrativa.

Art. 5. Il Direttore sarà anche consegnatario di tutto ciò che apparterrà allo Stabilimento, il quale dovrà abbracciare e comprendere tutta la tenuta delle Cascine.

Art. 6. Avrà l' iniziativa di tutte le proposizioni sia di massima, sia in quanto può referirsi al personale rivolgendosi, bene inteso, ad uno dei due sopracitati Ministri secondo le competenze di ciascuno.

TITOLO III.

Insegnamento.

Art. 7. L'insegnamento voluto dal citato Decreto del dì 29 novembre 1859 si dividerà in sei Cattedre cioè:

- 1.º Agricoltura generale,
- 2.º Meccanica agraria,
- 3.º Chimica agraria,
- 4.º Arboricoltura e Botanica agraria,
- 5.º Pastorizia e Zootria,
- 6.º Economia sociale nelle sue attenenze con l'Agricoltura.

Art. 8. L'insegnamento sarà dato pubblicamente per lezioni orali e sul terreno.

Art. 9. Le lezioni orali saranno sussidiate di tutta la suppellettile necessaria per le dimostrazioni scientifiche.

Art. 10. Le lezioni orali avranno luogo ogni anno dal 1.º dicembre a tutto maggio, e l'apertura dell'anno scolastico si farà con una certa solennità.

Art. 11. Ogni Cattedra avrà per ora una lezione la settimana in ore da destinarsi.

Art. 12. Le lezioni sul campo saranno date dai medesimi Professori titolari delle citate Cattedre, quando lo credono opportuno, avvisandone il pubblico per mezzo del *Monitore*.

Art. 13. I Programmi di queste lezioni saranno concordati nello schema generale tra i Professori ed il Direttore, il quale se la intenderà occorrendo col Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 14. Le lezioni orali si terranno per norma del Casino delle Cascine dell'Isola, rimanendo però nelle facoltà del Direttore di designare altri luoghi quando lo creda opportuno. Quelle sul campo si terranno nelle terre addette all'Istituto.

Art. 15. Le lezioni saranno pubbliche e libere. Gli uditori non saranno astretti a nessun obbligo di rassegne ne di presenza. L'Istituto non darà nissun grado accademico.

TITOLO IV.

Museo e Biblioteca.

Art. 16. L'Istituto avrà una Biblioteca agraria e un Museo.

Art. 17. La Biblioteca conterrà le opere principali e più importanti e sarà accessibile:

- 1.º Costantemente agli Impiegati delle RR. Possessioni;
- 2.º Al pubblico, in ore da destinarsi.

Art. 18. Il Museo dovrà comprendere:

- 1.º Una collezione il più possibile completa di macchine e arnesi rurali usati in Toscana o utilmente adottabili tra noi;
- 2.º Di prodotti naturali e trasformati dall'industria rurale.

3.º Una collezione degli animali domestici esistenti in Toscana scelti fra le razze più perfette e più produttive.

4.º Una collezione di piante forestali ed agrarie, e di piante nocive.

Art. 19. Al Museo sarà addetto un Laboratorio chimico.

Art. 20. Ciascuna delle citate collezioni sarà conservata ed ampliata a cura del titolare della cattedra di cui farà speciale corredo, e saranno aperte al pubblico nei giorni e ore da destinarsi.

TITOLO V.

Esposizioni.

Art. 21. Ogni quinquennio avrà luogo nei locali dell'Istituto una esposizione agraria che si terrà contemporaneamente a quella della Industria nazionale e sarà esclusivamente affidata alle cure della Direzione dell'Istituto stesso.

TITOLO VI.

Amministrazione e Contabilità.

Art. 22. L'Amministrazione dell'Istituto delle Cascine sarà staccata dall'Amministrazione generale dei Possessi dello Stato, e vi si conetterà solo pei risultati finali.

Art. 23. Essa abbraccerà tutta la tenuta delle Cascine, e di più qualche podere staccato che a giudizio del Direttore possa essere però adatto a certa cultura speciale.

Art. 24. La contabilità sarà ordinata in modo che dia esatto conto dei risultati delle diverse culture, del prodotto dei bestiami, dei magazzini, e dei sistemi di conservazione delle derrate, e di qualunque impiego di nuovi capitali.

Art. 25. Le spese di mantenimento dei passeggi e di tutto ciò che non sia produzione, dovranno figurarvi come erogazioni di rendita.

Art. 26. Dovrà la contabilità prestarsi a rendere esatto conto di tutte le operazioni in modo che sia possibile esporre al pubblico i risultati delle culture esemplari e delle pratiche agrarie in uso nello Stabilimento.

Art. 27. Il personale amministrativo dipendente dal Direttore sarà stabilito secondo le proposizioni di esso e dipenderà interamente dalla Direzione Generale dei Possessi dello Stato.


Li 30 dicembre 1859.

V.º C. RIDOLFI.

R. BUSACCA.

R. NOCCHI.

F. CAREGA.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per la esatta applicazione di alcune Leggi militari, e pel migliore andamento dei servizj concernenti la sicurezza generale, si renda necessario che la giurisdizione dei Comandi di Piazza non sia ristretta entro il perimetro delle Città nelle quali hanno sede, ma che estendendosi relativamente nei Territorj compartimentali, venga in complesso poi ad esercitarsi su tutto il territorio dello Stato;

Considerando che per raggiungere siffatto scopo, convenga fin d'ora stabilire in modo certo ed invariabile, il reparto dei preindicati Comandi militari, e il quadro organico del personale per ciascuno di essi;

Considerando che per l'applicazione di quelle Leggi, nelle quali si accennasse al reparto della Toscana in Divisioni territoriali, giovi frattanto, ed a questo esclusivo effetto, fissare delle medesime quale ne sarebbe il numero, e la rispettiva estensione,

Decreta:

Art. 1. I Comandi militari delle Piazze saranno considerati come centri di azione per la esecuzione delle Leggi militari, e quindi l'autorità dei medesimi si

estenderà nei Compartimenti, nei Circondarj Governativi, e nelle Comuni rispettivamente indicate nel quadro organico, che forma parte integrale del presente Decreto, e onde la Toscana viene considerata come distinta in due Divisioni territoriali.

Art. 2. Ciascuno dei preindicati Comandi avrà il personale assegnatogli nel quadro organico succitato, ed eserciterà le proprie attribuzioni, secondo le istruzioni in proposito dettate dal Ministro della Guerra, ed alle quali pure con questo Decreto è data forza di Legge.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.
Firenze li trenta dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.



REGNANDO

S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo render più compiuti gli studj ostetrici, e introdurre nell'Ospizio di Maternità di Firenze tutti i miglioramenti, di cui è capace,

Decreta:

Art. 1. L'incarico di studiare i miglioramenti da farsi nello Ospizio di Maternità di Firenze, è affidato ad una speciale Commissione.

Art. 2. Sono nominati membri della Commissione predetta i seguenti:

Commissario dell'Arcispedale di S. Maria Nuova,

Commissario dello Spedale degli Innocenti,

Prof. Commend. Maurizio Bufalini,

Prof. Pietro Vannoni,


Prof. Vincenzo Balocchi.

Il Ministro dell'Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno dicembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI.



NOTIFICAZIONE

LIL PREFETTO DEL COMPARTIMENTO DI FIRENZE al seguito di ossequiato Dispaccio del Ministero dell' Interno di questo stesso di 31 Dicembre 1859 rende pubblicamente noto :

1. Che a contare dal giorno di domani 1.^o Gennajo 1860 in poi le Imprestanze sui pegni che si facciano ai Presti ed Arruoto di questa Città di Firenze debbono assegnarsi in lire nuove italiane, escluso come in passato ogni rotto o frazione.

2. Che il frutto da esigersi sulle somme imprestate , qualunque sia il loro importare non debba eccedere il consueto ragguglio del 5 per cento, ma per il modo di calcolarlo ed esigerlo siano osservate le regole e prescrizioni dei §§ 73 e 74 del vigente Regolamento in quanto non si oppongano alle disposizioni che appresso.

3. Che nel calcolo dei meriti di ciascun pegno da lire una a lire trecento italiane inclusive si estenda fino ad un terzo di mese, pari a giorni dieci l' abbuono del tempo in cui la sorte dei Pegni

sopracitati restasse infruttifera, per l'utile che può derivarne agli Impegnanti più poveri.

4. Che la Tassa di partita da esigersi su ciascun pegno non maggiore di lire italiane sessanta sia di centesimi tre, e di centesimi ventidue per i pegni d'una imprestanza superiore, osservato però che ambedue le Tasse siano invariabili tanto sui pegni che vengono restituiti dal Presto, come su quelli che cadono in vendita.

5. Che la Tassa di prima impegnatura da percipersi sui pegni d'un'imprestanza maggiore di una lira che si eseguiscono all'Arruoto S. Spirito, resta stabilita in centesimi quindici.

6. E finalmente che fintantochè non si abbiano in corso i nuovi pezzi di centesimi dovrà tenersi il compenso di valutare per un intero quattrino toscano, sia nel pagare che nel risquotere, le frazioni che eccedono i due denari, e di trascurare, le frazioni di due denari, e al di sotto.

Per le quali disposizioni niuna altra modificazione sostanzialmente si induce per rapporto ai frutti se non quella favorevole agli Impegnanti di estendere a dieci i giorni ne' quali nessun frutto deve gravitare sulle somme imprestate..

Dalla Prefettura di Firenze, li 31 Dicembre 1859.

IL PREFETTO

A. BOSSINI.